Proposta N° 01 Prot. **Data 02/01/2015**		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ **L'impiegato responsabile** _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 23 del Reg. Data 03/032015	**OGGETTO :**	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 385/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LENTINI MARIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 741/2011.
Parte riservata alla Ragioneria **Bilancio _____** ATTO n._____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap._____		**NOTE**

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	-	SI	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	-	SI
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	-	SI
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	-	SI
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	SI	-	27	Intravaia Gaetano	SI	-
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-

PRESENTI N. 25 ASSENTI N. 5

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia
Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio
Consiglieri scrutatori:

1) Caldarella Gioacchina
2) Fundarò Antonio
3) Sciacca Francesco

La seduta è pubblica
In continuazione di seduta Consiglieri presenti n. 25

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a: " **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 385/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LENTINI MARIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 741/2011** e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 385/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LENTINI MARIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 741/2011.**

Premesso:

- che in data 23/03/2011 con nota prot. gen.le n. 014172, l'avv. Mauro Ruisi, per conto e nell'interesse della Sig.ra Lentini Maria inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni materiali subiti;
- che in data 12/05/2011 è stato notificato a questo Ente atto di citazione, proposto dalla Signora Lentini Maria
dinnanzi al Giudice di Pace di Alcamo, con il quale la stessa ha avanzato domanda di risarcimento danni per € 1.573,61 per i danni materiali subiti dall'autovettura Fiat 500 Tagata DW 768 HG, di proprietà della stessa, riportati a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 03/03/2011, alle ore 22,00 circa in Alcamo, in Via Silvio Tornamira in direzione Via Giovanni Verga. In ordine alla dinamica si evidenzia che, la suddetta a bordo del proprio mezzo percorreva la Via Silvio Tornamira, conseguentemente alla presenza di una buca stradale, procurava danni alla propria autovettura;
- che, pertanto, con delibera n.202 del 14/07/2011, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendo e dichiarando che qualsiasi responsabilità doveva imputarsi alla Gas Natural regolarmente citata e non comparsa ;
-che in data 02/11/2013 il Giudice di Pace, nel proc. iscritto al N.R.G. 741/2011, ha emesso sentenza n. 385/2013 con la quale condanna il Comune di Alcamo e la Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. in pari misura ed in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma già attualizzata e maggiorata di interessi compensati vidi € 1.746,07 oltre interessi legali dalla decisione al saldo; condanna il Comune di Alcamo e la

Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. in pari misura ed in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.182,76 oltre IVA e CPA;
- che si provvederà, con successivo provvedimento, al recupero del 50% delle somme dovute dalla Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.;
- che l'attore in data 04/12/2013 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- che in data 26/11/2014 con prot. n. 54922 è pervenuto, a questo Ufficio, atto di precetto per conto della sig.ra Lentini Maria per una totale di € 2.152,68;
- che in data 26/11/2014 con prot. n. 54923 è pervenuto, a questo Ufficio, atto di precetto per conto dell'Avv. Messana Salvatore per una totale di € 1.534,79; per cui l'importo da riconoscere e pari ad € 3.687,47;
- che di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 3.687,47;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "*oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio"* del bilancio esercizio finanziario in corso;
- Il sinistro ha avuto luogo in costanza di rapporto con CHARTIS EUROPE giusta polizza RCT/RCO n. ILI0001342 e che copre anche copre il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia di per sinistro di € 20.000,00 – giusta art. 7, pertanto al di sotto da tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data_____;
- vista l'allegata Relazione del Segretario Generale del 08/10/2014 pervenuta a quest'ufficio tramite e-mail in data 25/11/2014;
- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data……;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 385/2013 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. 741/2011 promossa dall sig.ra Lentini Maria contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € **3.687,47** può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "*oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio"* del bilancio esercizio finanziario in corso;
- Il sinistro ha avuto luogo in costanza di rapporto con CHARTIS EUROPE giusta polizza RCT/RCO n. ILI0001342 e che copre anche copre il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia di per sinistro di € 20.000,00 – giusta art. 7, pertanto al di sotto da tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;

- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Escono dall'aula i Cons.ri: Rimi e Castrogiovanni Presenti n. 23
Entrano in aula i Con.ri: Allegro e Dara F. Presenti n. 25

Cons.re Ruisi:
Precisa che il mandato era stato da lui assunto prima ancora di iniziare questa esperienza di consigliere comunale e tuttavia poi rimesso e continuato da altro procuratore. Tuttavia, per ulteriore correttezza, abbandona l'aula.
Cons.re Vario:
Chiede di sapere se è arrivata la documentazione richiesta dalla Commissione.
Avv. Mistretta:
Risponde dando lettura della nota da lei inviata alla II Commissione in data 11/02/2015
Cons.re Vario:
Afferma che questa risposta non è mai pervenuta alla Commissione.
Chiede poi di sapere perché l'ufficio legale intende presentare solo successivamente azione di rivalsa nei confronti di Gas Natural.
Avv. Mistretta:
Risponde che c'è una sentenza che ha dato la solidarietà ad entrambi spera comunque non sia necessario proporre azione di rivalsa.
Cons.re Calvaruso:
Poiché sono trascorsi circa due anni dalla sentenza e ancora non è stata chiesta rivalsa alla Gas Natural, chiede di sapere quali azioni di rivalsa ha fatto in questi due anni.
Avv. Mistretta:
Afferma di aver già comunicato nella sua nota che eventuali azioni di rivalsa possono essere effettuate solo dopo che l'ente avrà pagato.
Cons.re Calvaruso:
Risponde che ciò non corrisponde al vero perché la Gas Natural è un soggetto privato e come tale prima di effettuare un qualsiasi intervento deve munirsi di una polizza fideiussoria sulla quale il Comune nel caso di danni a terzi può rivalersi.
A lui non risulta dalla documentazione ricevuta che sia stata prodotta azione di rivalsa né contro la Gas Natural né contro la Compagnia assicurativa e ciò è sicuramente molto grave.
Avv. Mistretta:
Afferma di non aver potere di rivalsa contro l'assicurazione e di non avere notizia dell'esistenza di una polizza fideiussoria.
Cons.re Intravaia:
Sottolinea l'impossibilità dell'Amministrazione a trovare soluzioni a tutti questi debiti fuori bilancio che hanno raggiunto una dimensione sproporzionata.
Ringrazia i colleghi della II Commissione che fanno quello che possono per dare un correttivo mentre c'è una Amministrazione ormai rassegnata. Da parte sua, vista questa inerzia, preferisce uscire dall'aula e non votare nessun debito fuori bilancio.

Esce dall'aula il Con.re Intravaia Presenti n. 24
Entra in aula il Cons.re Castrogiovanni Presenti n. 25

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 385/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LENTINI MARIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 741/2011.

Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 14 del 02/02/2015;
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/01/2015;
Con n. 15 voti favorevoli espressi per alzata di mano
Presenti n.25
Assenti n. 5 (Dara S., Ferrarella, Intravaia, Ruisi, e Trovato).
Votanti n. 16
Voti contrari n. 1 (Calvaruso,)
Astenuti n. 9 (Di Bona, Vario, Nicolosi, Raneri, D'Angelo, Milito S. (59), Caldarella G., Pirrone e Vesco) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 385/2013 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo, nella causa civile iscritta al N.R.G. 741/2011 promossa dall sig.ra Lentini Maria contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € **3.687,47** può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "*oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio"* del bilancio esercizio finanziario in corso;
- Il sinistro ha avuto luogo in costanza di rapporto con CHARTIS EUROPE giusta polizza RCT/RCO n. ILI0001342 e che copre anche copre il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia di per sinistro di € 20.000,00 – giusta art. 7, pertanto al di sotto da tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Letto approvato e sottoscritto_____

IL PRESIDENTE
F.to Scibilia Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr. Marco Cascio

==========

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE
_____

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 12/03/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio
_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 385/2011 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LENTINI MARIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 741/2011.

INDICE ATTI ALLEGATI

0.Relazione Segretario Generale del 08/10/14 pervenuta il 25/11/14;
1. Relazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia sentenza n. 385/2013 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo;
3. copia richiesta risarcimento danni – prot. n. 014172 del 23/03/2011;
4. copia atto di citazione del 12/05/2011 prot. n. 25092;
5. copia richiesta quantificazione danni del 12/05/2011 prot. 4874 allo Studio del Dott. Simonetto;
6. copia relazione di perizia del 22/06/2011 prot. n. 031610 del Settore Servizi Tecnici allo Studio del Dott. Simonetto;
7. copia nota del 09/06/2011 prot. n.029742/3 del Geom. Culmone alla GAS NATURAL Distribuzione ;
8. copia delibera n. 202 del 14/07/2011 per Costituzione in giudizio;
9. copia di Comparsa di Costituzione e Risposta del 13/07/2011;
10. copia Comparsa Conclusionale
11. Copia atto di precetto della sig. ra Lentini Maria prot. n. 54922 del 26/11/2014;
12. Copia atto di precetto dell'avv. Salvatore Messina prot. n. 54923 del 26/11/2014;

Segr. gen.le
Prot. int. n. ..... del .....
Prot. gen.le n. ..... del .....

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 16 GEN. 2015
Prot. n. 2332 del
Assegnata al Settore
16 GEN. 2015 Segretario Generale

COMUNE DI ALCAMO
16 GEN 2015
SEGRETERIA

CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Segr. gen.le
Prot. int. n. 44 del 16.01.2015
Prot. gen.le n. ..... del .....

Pres. C.C
Dirett. Rag.

Verbale n° 04

del 15 GENNAIO 2015

Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Presidente del Consiglio
Al Sig. Direttore di Ragioneria
LORO SEDI

Oggetto: ***Parere del 15/01/15 alla proposta di deliberazione n. 01 del 02/01/2015 trasmessaci con nota n. 777 del 13/01/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 385/13 emessa dal Giudice di Pace. di Alcamo – RGN 741/11 nella causa civile Lentini Maria c/Comune di Alcamo – per € 3.687,47;***

Il giorno 15 gennaio 2015, alle ore 17,00 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d , il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Dott. Graziano Viola e il Rag. Stefano Varvaro,

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 777 del 13/01/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la proposta e gli allegati alla deliberazione n. 01 del 02/01/2015;
- Vista la relazione del segretario comunale del 08/10/14

- Visto l'art.282 del c.p.c.;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- -Considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 18,10 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 15/01/15

Il Collegio dei Revisori

Il componente
Rag. Stefano Varvaro

Il componente
Dott. Viola Graziano

COMUNE DI ALCAMO
Provincia di Trapani
SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N.14 del 02-02-2015

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐ Sindaco ☐ Presidente del Consiglio ☐ Segretario Generale ☐ Assessore _____	Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Sentenza n.385/2013 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo – nella causa civile Lentini Maria c/Comune di Alcamo – N. R. G. 741/2011.

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16,00	17,10		
V. Presidente	Di Bona Lorena	SI		16,00	17,10		
Componente	Stabile Giuseppe		SI				
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16,00	17,10		
Componente	Dara Sebastiano	SI		16,15	17,10		
Componente	Rimi Francesco	SI		16,00	17,10		
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				

L'anno Duemilaquindici (2015) il giorno 02 del mese di Febbraio alle ore 16,00, presso l'Ufficio di Presidenza sito al piano terra del Palazzo di Città, si riunisce la II^ Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti i Consiglieri Vario Marianna, Di Bona Lorena, Rimi Francesco e Calvaruso Alessandro e, con funzione di Segretario, l'Istruttore Amministrativo Dott. Casale Alessandro.

Pertanto, verificata la presenza del numero legale, il Presidente Vario apre la seduta e si passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Alle ore 16,15 entra in aula il Consigliere Dara.

La Commissione, quindi, analizza il debito di che trattasi con la lettura degli allegati che lo compongono.

Dalla lettura degli atti trasmessi la Commissione condivide le criticità evidenziate dal Segretario Generale nella propria relazione ex art.55 bis in ordine alla mancata eccezione delle discrasie contenute nell'atto di citazione con riferimento alle autovetture indicate e alla relazione dei Carabinieri, citate in sentenza.

La Commissione, rileva, altresì, che mancano agli atti il rilievo fotografico del sinistro e la relazione dei Vigili Urbani intervenuti sul posto.

La Commissione, quindi, chiede, prima della trattazione del debito de quo in sede di Consiglio Comunale, che vengano allegati agli atti in oggetto sia il rilievo fotografico e la relazione dei Vigili Urbani in precedenza citati, nonché copia della polizza fideiussoria della ditta esecutrice dei lavori la cui produzione è condizione essenziale per il rilascio dell'atto autorizzativo.

A seguire il Presidente mette ai voti l'atto deliberativo con il seguente esito:

Favorevoli: Nessuno
Astenuti: Vario – Di Bona – Calvaruso - Rimi - Dara
Contrari: Nessuno

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

La Commissione esprime
PARERE NEGATIVO

Sulla richiesta di parere in oggetto.

Alle ore 17,10 il Presidente Vario chiude la seduta.

Il Presidente
Vario Marianna

Il Segretario
Istruttore Amministrativo
Dott. Casale Alessandro

RELAZIONE EX ART. 55 BIS DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 385/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LENTINI MARIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 741/2011.

IL SEGRETARIO GENERALE

Letta la relazione che precede;

Visti gli atti tutti del procedimento;

OSSERVA

La vicenda de qua nasce dall'incidente occorso all'attrice in cui l'autovettura Fiat 500 Tagata DW 768 HG, di proprietà della stessa riportava danni materiali a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 03/03/2011, alle ore 22,00 circa in Alcamo, in Via Silvio Tornamira in direzione Via Giovanni Verga. In ordine alla dinamica si evidenzia che, la suddetta a bordo del proprio mezzo percorreva la Via Silvio Tornamira, conseguentemente alla presenza di una buca stradale, procurava danni alla propria autovettura.

In data 23/03/2011 con nota prot. gen.le n. 014172, l'avv. Mauro Ruisi, per conto e nell'interesse della Sig.ra Lentini Maria inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni materiali subiti.

In data 12/05/2011 è stato notificato a questo Ente atto di citazione, proposto dalla Signora Lentini Maria dinnanzi al Giudice di Pace di Alcamo, con il quale la stessa ha avanzato domanda di risarcimento danni per € 1.573,61.

Pertanto, con deliberazione n.202 del 14/07/2011, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che chiedeva il rigetto della domanda attorea, ritenendo e dichiarando che qualsiasi responsabilità doveva imputarsi alla Gas Natural Distribuzione Italia s.p.a (concessionaria del servizio di metanizzazione) regolarmente citata e non comparsa ;

In data 02/11/2013 il Giudice di Pace, nel proc. iscritto al N.R.G. 741/2011, ha emesso sentenza n. 385/2013 con la quale condanna il Comune di Alcamo e la Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. in pari misura ed in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma già attualizzata e maggiorata di interessi compensativi di € 1.746,07 oltre interessi legali dalla decisione al saldo; condanna il Comune di Alcamo e la Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. in pari misura ed in solido tra loro a rifondere all'attrice le spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.182,76 oltre IVA e CPA.

L'attore in data 04/12/2013 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo.

Ciò posto, degni di nota sono alcuni profili emersi dall'esame degli atti prodotti.

Invero, appare singolare che nella memoria difensiva comunale, non sia stata evidenziata la discrasia contenuta nell'atto di citazione laddove una prima volta si parla di una FIAT 500 targata DW768MG di proprietà dell'attrice; mentre successivamente si parla di una FIAT Punto targata CL825 XA di proprietà di

- una tale Milana Maria (p. 4 atto di citazione). Ciò evidentemente ove regolarmente eccepito avrebbe sicuramente minato l'attendibilità della ricostruzione offerta dall'attore.
- Ancora, nella sentenza si fa riferimento ad una relazione dei Carabinieri che è stata chiesta agli uffici, i quali non hanno fornito alcunché (cfr. mail del 4 settembre 2014 indirizzata ai Servizi tecnici ed all'Avvocatura).

Conclusivamente si ritiene che la sentenza avrebbe meritato un gravame che non è stato proposto.

Di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 3.234,92 arrotondato per eccesso ad € 3.435,00.

Si esprime avviso che non vi siano responsabilità ascrivibili agli uffici, salvo quanto evidenziato in tema processuale, rimettendosi alla valutazione dell'organo requirente presso il Giudice Contabile, cui saranno inviati gli atti a norma di legge.

Alcamo 8 ottobre 2014

Il Segretario Generale
f.to RICUPATI

AVVOCATO MAURO RUISI

Via Vincenzo Narici n.45 – 91011 Alcamo (TP)
Tel e fax 0924/21629 – email: mauroruisi@libero.it

100/11

3

Cop - All. Seg.

COMUNE DI ALCAMO
23 MAR 2011
SEGRETERIA

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 44172 del 23 MAR. 2011
Assegnata al Settore Serv. Tecnici
23 MAR 2011 Il Segretario Generale

Alcamo, lì 19 marzo 2011

Raccomandata a.r.

Spett.Le
COMUNE DI ALCAMO
Piazza Ciullo, n.1
91011 ALCAMO

SERVIZI TECN
Prot. N 3112
31 MAR 2011

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni autovettura targata DW 768 MG

Scrivo per conto, nell'interesse ed a nome della Sig.ra LENTINI MARIA, nata ad Alcamo il 31.10.1985 (c.f. LNT MRA 85R71 A176J) ed ivi residente nella Contrada Faranda n.55, la quale mi ha conferito espresso incarico al fine di denunciare e chiedere quanto segue.

In data 3 marzo 2011 il Sig. Maltese Giuseppe guidava il veicolo FIAT 500 targato DW 768 MG, di proprietà di Lentini Maria, e percorreva la strada comunale denominata Via Silvio Tornamira in direzione Via Giovanni Verga.

Mentre percorreva a moderata velocità detta strada comunale, improvvisamente sul proprio percorso stradale si trovava innanzi ad una situazione pericolosa costituita da una profonda e sconnessa buca allocata all'interno della carreggiata, verosimilmente perché in tale zona erano in corso lavori di manutenzione.

Pur tentando una repentina quanto difficile manovra di scarto, il conducente non ha potuto evitare l'insidia, stante la mancanza di qualsivoglia segnaletica preventiva sui luoghi del sinistro, finendo così la sua corsa proprio all'interno della stessa.

Dall'accaduto derivavano rilevanti danni alla carrozzeria del veicolo e ciò in quanto immediatamente a seguito della sconnessione stradale risultava allocato un rallentatore di velocità contro il quale il conducente del mezzo andava rovinosamente ad impattare.

Sui luoghi sono successivamente intervenuti i Carabinieri di Alcamo che hanno prodotto verbale di accertamento che, di fatto, conferma la dinamica descritta.

La responsabilità dell'incidente è a Voi ascrivibile sia quale custode-proprietario della strada sia anche per violazione del principio del *neminem laedere*.

Alla luce di quanto sopra, con la presente ed a nome della mia cliente formulo richiesta di risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti.

Il veicolo della Sig.ra Lentini Maria resterà a Vs. disposizione – per eventuale ispezione e/o verifica – per giorni otto dal ricevimento della presente previo appuntamento da concordare a mezzo del sottoscritto procuratore.

Con invito a provvedere tempestivamente al risarcimento del danno preannunciando che, in mancanza, la mia assistita si vedrà costretto a tutelare i propri diritti promuovendo la più opportuna azione giudiziaria.

Tanto ad ogni più lato effetto di legge.

Distinti saluti.

COMUNE DI ALCAMO
L R 10.1991
SETTORE SERVIZI TECNICI
Assegnata al responsabile del procedimento Plauso - Ing. Renda
Addì _____ IL DIRIGENTE

(Avv. Mauro Ruisi)

Avvocato Mauro Ruisi
Via V. Narici, 45 - 91011 Alcamo
Tel. e fax 0924 - 21626

CITTA DI ALCAMO POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 25092 del 12 MAG. 2011
Assegnata al Settore
li 12 MAG. 2011 Il Segretario Generale

SPECIFICA
N. 254/ Cron.
Diritto notif. . . . L.
Trasf. . . . . L.
Totale L.

GIUDICE DI PACE di ALCAMO

Atto di citazione

Lentini Maria, nata ad Alcamo il 31.11.1985 (Codice Fiscale: LNT MRA 85R71 A176I) e ivi residente nella C.da Faranda n.55, rappresentata e difesa dall'Avv. M[illegible] (Codice Fiscale: RSU MRA 79R09 A176J) per mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alcamo nella Via V. Narici n.45, (l'Avv. Mauro Ruisi dichiara – ai sensi dell'art.176 c.p.c. – di volere ricevere le comunicazioni al proprio numero di telefax 0924/21626)

COMUNE DI ALCAMO
12 MAG 2011
SEGRETERIA

CITA

Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso il Palazzo di Città a comparire avanti il Giudice di Pace di Alcamo all'udienza del **18 luglio 2011**, ore 9,00 e seguenti, che sarà tenuta presso i locali del Palazzo di Giustizia di Alcamo - Via G. Verga -- con l'invito a costituirsi nelle forme ed entro il termine di legge ed a presentarsi all'udienza su indicata avanti al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c. con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt.167 e 38 c.p.c. e che non comparendo si procederà nella loro contumacia, per ivi sentire chiedere l'accoglimento delle infrascritte domande attrici fondate sui fatti che seguono

- In data 3 marzo 2011, alle ore 22,00 circa, il veicolo Fiat 500, targato DW 768 HC, di proprietà della Sig.ra Lentini Maria, percorreva la strada comunale di Alcamo denominata Via Silvio Tornamira in direzione Via Giovanni Verga;
- In tale circostanza, seppure percorreva a moderata velocità, il veicolo si trovava, improvvisamente e sul proprio senso di marcia, innanzi ad una situazione pericolosa costituita da una profonda e sconnessa buca non preventivamente avvistabile e, peraltro, non segnalata la quale, attraversando tutta la carreggiata,

PROCURA: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni fase e grado, compreso il procedimento esecutivo e l'eventuale giudizio di opposizione l'Avv. **Mauro Ruisi**

conferendo allo stesso la facoltà di transigere, conciliare, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, deferire giuramenti decisori, incassare, quietanzare e farsi sostituire.
Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi sito in ALCAMO - VIA NARICI N.45

Dichiaro, ai sensi del D.Lgs. 196/03, di essere stato informato che i dati personali richiesti direttamente o raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presta il consenso al loro trattamento.
Dichiaro, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Vera e autentica la firma

risultava sottoelevata rispetto al piano stradale e posta in contiguità di un dosso stradale/rallentatore di velocità artificiale in gomma;

- Pur tentando un repentina quanto difficile manovra di scarto, il conducente non ha potuto evitare l'insidia, stante la mancanza di qualsivoglia segnaletica preventiva sui luoghi del sinistro, finendo così la sua corsa proprio all'interno della detta buca ed andando così ad impattare con la parte anteriore del mezzo contro il dosso stradale/rallentatore di velocità artificiale posto immediatamente a seguito della buca stradale;
- Dall'incidente derivavano rilevanti danni alla carrozzeria del veicolo Fiat 500 di proprietà della Sig.ra Lentini Maria stimati, come da preventivo che si allega alla produzione, in Euro 1.573,61 (doc. n.3);
- Sui luoghi e nell'immediatezza del sinistro è successivamente intervenuta una pattuglia del Comando dei Carabinieri di Alcamo la quale ha prodotto verbale di accertamento che, di fatto, conferma la dinamica descritta (doc. n.1);
- Con lettera raccomandata a/r del 19 marzo 2011, l'attrice Lentini Maria avanzava al Comune di Alcamo richiesta di risarcimento dei danni patiti senza che ad oggi parte convenuta abbia provveduto a formulare offerta risarcitoria (doc. n.2);
- La responsabilità dell'incidente è ascrivibile al Comune di Alcamo sia quale custode-proprietario dell'arteria stradale in questione sia anche per violazione del principio del *neminem laedere*.

Tutto quanto sopra premesso ci si vede costretti a promuovere il presente giudizio onde chiedere che

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE DI PACE

- ritenere e dichiarare che il sinistro di cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del Comune di Alcamo, chiamato a rispondere ai sensi dell'art.2051 c.c. quale custode-proprietario della strada comunale teatro dell'incedente,

responsabilità che, subordinatamente, configura anche la violazione del principio *neminem laedere*;

- ritenere e dichiarare che l'attrice Lentini Maria ha diritto ad avere risarciti i danni riportati dal veicolo Fiat Punto, targato CL 825 XA, da liquidare nella somma di Euro 1.573,61, ovvero, in quell'altra che sarà ritenuta di maggiore giustizia secondo le risultanze istruttorie oltre i danni da fermo tecnico e svalutazione del veicolo;
- condannare, di conseguenza, il convenuto Comune di Alcamo a pagare in favore di Lentini Maria la somma liquidata oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo.

Il tutto entro i limiti di competenza del giudice adito.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

Ai sensi dell'art.14, comma 2, del D.P.R. n.115/2002 si dichiara che il valore del presente giudizio è pari ad Euro 1.573,61 ed il valore del contributo unificato è pari ad Euro 77,00;

*****

In via istruttoria chiede l'ammissione dei seguenti mezzi di prova di seguito specificati.

⇒ **Prova testimoniale** con il Sig. **Maltese Giuseppe** residente in Alcamo nella C/da Faranda n.55 – unitamente ai nominativi dei testi che ci si riserva di indicare alla prima udienza di comparizione – sui seguenti capitolati di prova:

1. "Vero è che in data 3 marzo 2011, in Alcamo, ho assistito al sinistro stradale in cui è rimasto coinvolto il veicolo Fiat 500, targato DW 768 MG, di proprietà della Sig.ra Lentini Maria, avvenuto nella strada comunale denominata Via Silvio Tornamira;
2. "Vero è che in tale circostanza ho visto il veicolo Fiat 500 che, pur tentando una manovra di scarto della stessa, finiva con le ruote anteriori all'interno di una buca che si trovava sottodimensionata rispetto al piano stradale così come ritratto nelle foto che mi vengono esibite (fascicolo dell'attrice Lentini Maria)".

3. "Vero è che immediatamente a seguito della buca era posto un rallentatore di velocità/dosso artificiale in gomma contro il quale il veicolo Fiat 500 è andato ad impattare dopo essere finito nella buca così come ritratto nelle foto che mi vengono esibite (fascicolo dell'attrice Lentini Maria)";

4. "Vero è che a seguito del sinistro il veicolo Fiat Punto, targato CL 825 XA e di proprietà di Milana Maria, riportava i danni che si evincono nelle foto che mi vengono esibite (fascicolo attrice)";

5. "Vero è che la Via Silvio Tornamira, teatro dell'incidente, al momento dell'avvenuto sinistro era priva di qualsiasi segnale indicante una situazione di pericolo";

6. "Vero è che sui luoghi dell'incidente è successivamente intervenuta una pattuglia del Comando dei Carabinieri di Alcamo la quale ha prodotto verbale di accertamento";

⇒ **Prova testimoniale** con il Sig. **Di Leo Biagio** quale titolare della omonima autocarrozzeria, domiciliato in Alcamo nella C.da Sasi s.n.c, al fine di riferire sul seguente capitolo di prova:

7. "Vero è che il preventivo di spesa che mi viene esibito è stato da me redatto e riporta l'entità della spesa necessaria a riparare il veicolo Fiat 500, targato DW 768 MG e di proprietà della Sig.ra Lentini Maria, che presentava i danni che emergono dalle fotografie che mi vengono esibite (fascicolo dell'attrice Lentini Maria)".

⇒ **C.t.u.**, se del caso, al fine di valutare e quantificare l'entità dei danni arrecati al veicolo Fiat 500, targato DW 768 MG, di proprietà della Sig. Lentini Maria.

Con riserva di produrre documenti o formulare mezzi istruttori che si riterranno più opportuni, anche in considerazione del comportamento di parte avversa.

****

Produce: 1) copia verbale di accertamento/relazione di servizio redatta dalla Legione Carabinieri "Sicilia" – Compagnia di Alcamo intervenuta sui luoghi del sinistro a seguito

dell'accadimento; 2) copia della lettera raccomandata a/r del 19 marzo 2011 inviata al Comune di Alcamo; 3) n.5 foto ritraenti lo stato dei luoghi nell'immediatezza del sinistro stradale; 4) n.5 foto ritraenti il veicolo Fiat 500, targato DW 768 MC, danneggiato a seguito dell'incidente stradale per cui è causa; 5) preventivo di spesa inerente i danni riportati dal veicolo Fiat 500, targato DW 768 HC, redatto dalla autocarrozzeria Di Leo Biagio sita in Alcamo nella C.da Sasi s.n.c.

Alcamo lì

(Avv. Mauro Ruisi)

INFORMATIVA MEDIAZIONE CIVILE

La sottoscritta Lentini Maria, nata ad Alcamo (TP) il 31.11.1985 ed ivi residente nella C/da Faranda n.55 (c.f. LNT MRA 85R71 A176I)

dichiara

di essere stata informata dall'Avv. Mauro Ruisi, con studio in Alcamo (TP) nella Via Vincenzo Narici n.45, in ossequio a quanto previsto dall'art.4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n.28,

1. della **facoltà** di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n.28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta **fra la sottoscritta ed il Comune di Alcamo in relazione alla richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in data 03.03.2011 nella Via Silvio Tornamira del Comune di Alcamo; nonché dell'obbligo** di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n.28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n.179/2007 o dall'art.128 bis del d.lgs. n.385/1993 e successive modificazioni), **in quanto condizione di procedibilità**, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti a assicurativi, bancari e finanziari.

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento.

3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:

a) della possibilità di giovarsi di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 Euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Alcamo, lì 02.05.2011

(Lentini Maria) (Avv. Mauro Ruisi)

Istante come in atti, io Ufficiale Giudiziario del tribunale di Trapani – Sez. Dist. di Alcamo notifico il superiore atto di citazione a:

COMUNE DI ALCAMO in persona del suo legale rappresentante pro tempore domiciliato presso il Palazzo di Città sito in Piazza Ciullo n.1 mediante rilascio di copia del presente atto nell'indicato domicilio ivi facendone consegna a mani della Sig.ra Pizzitola Angela nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li, 12/05/2011

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Aldo Bruela

5

CITTÀ DI ALCAMO

Provincia di Trapani

VI° SETTORE SERVIZI TECNICI

Alcamo li_____

Prot. n. 4276 del 22 MAR 2011

RACCOMANDATA A.R.

anticipata al fax 0923 / 760203

0923 711550

ALLO STUDIO SIMONETTO & SIMONETTO

VIA DEI MILLE, 81 - MARSALA

E. p.c. ALL' AVVOCATURA COMUNALE - SEDE

Oggetto: Sinistro del 03/03/2011 Sig. Lentini Maria – richiesta quantificazione danni.

Ai fini della definizione del sinistro di cui all' oggetto, si chiede alla S.V., così come convenuto con l' Avvocatura comunale, di effettuare la quantificazione per i danni subiti dal mezzo Fiat 500 targato DW 768 MG di proprietà della Signora Lentini Maria.

Si allega copia della richiesta pervenuta il 23/03/2011 prot. n. 14172. Questo ufficio invierà quant'altra documentazione relativa all' istruttoria in tempi brevi. Le risultanze dovranno essere inviate a: Comune di Alcamo – Settore Servizi Tecnici – Piazza Ciullo – 91011 Alcamo.

Allegati:

1. Copia fotostatica richiesta risarcimento danni.

Tanto si doveva.

Istruttore Amministrativo
Vincenzo Flauto

Il Dirigente
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

COMUNE DI ALCAMO
22 GIU 2011
SEGRETERIA

(6)

POSTA IN ARRIVO
Prot. n. ____ del 22 GIU. 2011
Assegnata al Settore ____
Il Segretario Generale
22 GIU. 2011

Studio tecnico
Dott. Luigi Simonetto
Consulenza Giudiziaria e Assicurativa

ATTENZIONE: C'E' CITAZIONE

RELAZIONE DI PERIZIA

Marsala lì 15/5/11

Spett.le COMUNE DI ALCAMO
S E D E

RAMO RCT/RCO	*SINISTRO n° del 3/3/11*
ASSICURATO: Comune di Alcamo	*POLIZZA* IL0001342 (Chartis Assicurazioni) Convenzione
CONTROPARTE Lentini Maria via C:Baiguera,11 Alcamo difesa da avv.to Mauro Rulsi	

CAUSA,CIRCOSTANZA E MODALITA' DE SINISTRO, DESCRIZIONE DEL FATTO. Si assume in citazione che la sig.ra Lentini Maria mentre a bordo dell'autovettura Fiat 500 targata DW768HG percorreva la comunale S.Tornamira verso la via Verga,causa la presenza di una buca posta in prossimità di un rallentatore artificiale in gomma si produceva danno al proprio veicolo.Si rappresenta che la buca era posta poco prima del dosso artificiale per cui era inevitabile il successivo urto contro questo.
In citazione viene richiesto ristoro per €.1.573,61.
Ritengo necessario un intervento sui luoghi da parte dell'Ufficio Tecnico.Sembra essere intervenuti i CC.di Alcamo

STIMA DEL DANNO.
Trattasi di autovettura Fiat 500 targata DW768MG – telaio n°0309743 – anno:2009 – alimentazione:Benzina – di proprietà di Lentini Maria residente in Alcamo via C.Baiguera,11.
Dall'esame della documentazione in atti (in assenza di fotografie ritraenti i danni) si evincono interessamenti a carico dell'avantreno(paraurti,parasassi,ammortizzatore,sospensione,pneumatico).
I danni sono da porsi in nesso eziologico coll'evento ma vengono ridimensionati in €.1.311,00 non essendo dovuta L'Iva in quanto semplicemente preventivati e non fatturati.

Note Vi è responsabilità della P.A. nella causazione dell'evento.Non può non evidenziarsi come la compromissione della **intera sospensione** anteriore attesti una velocità di transito non particolarmente moderata in ambito urbano.Ciò potrebbe condurre ad una definizione concorsuale accreditando a controparte un indennizzo di €.1.000,00 oltre onorario del legale.Si fa presente che in citazione è indicata la targa DW768HG (trattasi di errore materiale) e nel prosieguo della citazione la Fiat 500 diventa una Fiat Punto targata CL825XA di tale Milana Maria (SIC!).Ho intrattenuto colloqui col legale che mi ha mostrato disponibilità a definire il risarcimento ante udienza.Vogliate prendere contatti URGENTI!
Ritengo che resistere in giudizio non sia conveniente per la P.A.: ci condannerebbero ed il preventivo diventerebbe fattura con aggravio di spesa!- Alligata copia carta di circolazione e preventivo di spesa.

IL PERITO

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
Prot. N. ____
del ____

Via Dei Mille 81 – 91025 MARSALA (TP)
P. IVA: 02412870814
tel. 0923/711550 – fax.0923/760203
e-mail: simonetto.luigi@libero.it – cell.: 348/3112940

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE BU 0242333

N° A020980PA09 (A) DW768MG

(B) 29.05.2009

(C.2.1) DI BONA

(C.2.2) ALESSIO

NATO IL 10.05.1991
A ALCAMO (TP)

(C.2.3) CDA BOSCO D'ALCAMO 30
ALCAMO (TP)

COMUNE DI ALCAMO
22 GIU 2011
SEGRETERIA

N° A020980PA09 (A) DW768MG 2

(D.1) FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA
312AXA1A 00C
(D.2)
(D.3) FIAT 500

(E) ZFA31200000309743
(F.1)
(F.2) 1305 (F.3) 2105 (G)
(I) 29.05.2009
(J) M1
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AB (DUE VOLUMI)

(K) OEZFA17C
e3*2001/116*0261*06
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 800 (O.2)
(P.1) 1242 (P.2) 051.00 (P.3) BENZ
(P.5) 169A4000
(Q) (S.1) 4 (S.2)
(U.1) 82 (U.2) 4125
(V.1) (V.2)
(V.3) 0,01 (V.5)
(V.6) (V.7) 119,0
(V.9) 715/2007*692/2008

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

N° A020980PA09 (A) DW768MG 3

LUNGHEZZA 3,546 M LARGHEZZA 1,627 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 54,255 KW/T
PNEUMATICI:
175/65 R14 82T
RISP IL REG 715/2007*692/2008
(EURO 5A)
SEGUE PNEUMATICI:
185/55 R15 82T
195/45 R16 84T
175/65 R14 82Q
185/55 R15 82Q
195/45 R16 84Q
IL VEICOLO PUO'ESSERE DOTATO FIN DAL L'ORIGINE DEL GANCIO DI TRAINO APPROVAZIONE E13 00-2416; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA.
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERNO DI CARROZZERIA.
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 06,40;
EXTRAURBANO 04,30; COMBINATO 05,10
MASSA A VUOTO = KG 0865.

N° A020980PA09 (A) DW768MG 4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) numero di immatricolazione

(B) data della prima immatricolazione del veicolo

(C) dati soggettivi

(C.1) intestatario della carta di circolazione:
(C.1.1) cognome o ragione sociale
(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.2) proprietario del veicolo:
(C.2.1) cognome o ragione sociale
(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre per veicoli soggetti a leasing, diversa dal proprietario:
(C.3.1) cognome o ragione sociale
(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.4) (C.4.1) (C.4.2) Se un cambiamento dei dati registrati di cui ai punti C.1, C.2 e/o C.3 sorge da leasing, il rilascio di una nuova carta di circolazione [illegible] con annotazioni corrispondenti a detti punti possono essere rilasciati a codici C.4.1, C.4.2 e C.4.3 [illegible] di cui ai codici C.1, C.2 e C.3

(D) Veicolo:
(D.1) marca
(D.2) tipo
variante (se disponibile)
versione (se disponibile)
(D.3) denominazione commerciale

(E) numero di identificazione del veicolo

(F) massa:
(F.1) massa massima ammessa a carico tecnicamente ammissibile in base alla costruzione del veicolo (kg)
(F.2) massa massima a carico ammessa del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)
(F.3) massa massima a carico ammessa dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)

(G) massa del veicolo in ordine di marcia senza dispositivo di attacco per i veicoli trainanti di categoria diversa dalla M1 (kg)

(H) durata di validità, inizio e scadenza

(I) data di immatricolazione più recente e numero di carta di circolazione

(J) categoria del veicolo
(J.1) destinazione del veicolo
(J.2) carrozzeria

(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)

(L) numero di assi

(M) interasse (mm)

(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(N.1) asse 1 (kg)
(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(N.5) asse 5 (kg), se del caso

(O) massa rimorchiabile ammessa (tecnicamente ammessa dalla ditta)
(O.1) rimorchio frenato (kg)
(O.2) rimorchio non frenato (kg)

(P) motore:
(P.1) cilindrata (cm³)
(P.2) potenza netta massima (kW) (se del caso)
(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(P.6) rumore (compatibile (dB/Hz))
(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore

(Q) rapporto potenza/peso in serie (solo per i motocicli)

(R) colore del veicolo

(S) posti a sedere:
(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
(S.2) numero di posti in piedi (se del caso)

(T) velocità massima (km/h)

(U) livello sonoro:
(U.1) veicolo fermo (dBA)
(U.2) rumore del motore (dB/min)
(U.3) veicolo in marcia (dB/A)

(V) emissioni gas di scarico:
(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(V.4) HC + NOx (g/km)
(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(V.6) controllo di assorbimento corretto per motori diesel (g/m³)
(V.7) CO_2 (g/km)
(V.8) efficienza di combustibile in caso di guida (l/100 km)
(V.9) indicazione della classe antinquinamento omologazione CE, direttiva recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE

(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (l)

COMUNE DI ALCAMO
22 GIU 2011
SEGRETERIA

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N 285)

ZVQV32

... 19.02.2010
*** TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' ***
PROPRIETARIO LENTINI MARIA
NATO IL 31.10.1985 A ALCAMO (TP)
RES. ALCAMO -TP-
VIA C. BAIGUERA 11

TRAPANI, 19.02.2010

S.T.A. TP1004

DI LEO BIAGIO
AUTOCARROZZERIA
C/DA SASI SNC
91011 ALCAMO TP
Tel.: 0924504494 - Fax: 0924504494
P.Iva: 01187080815
Email: dileogino@libero.it

COMUNE DI ALCAMO
22 GIU 2011
SEGRETERIA

PREVENTIVO

Data di stampa: 14/03/2011
N. 1054 Pagina 1 di 1

Cliente:
Lentino Maria
Via C. Baiguera N.11
91011 ALCAMO TP
P.IVA
C.FIS LNTMRA85R71A176I
Telefono:

Veicolo:
FIAT Cinquecento dal 07/2007 1.2 Lounge Berlina (
Targa: DW768MG *1a immatr.*
Colore Doppio strato
Val.antesin 0,00 KM:
Telaio

Compagnia assicurazione cliente:
Agenzia:

Sinistro: 1a Revisione:
Numero: del
Perito:
Controparte:

Veicolo: Targa
Compagnia assicurazione controparte:
Agenzia:
Polizza:

Cod.Fonte	Descrizione	Pos	SR	LA	VE	ME	Quant	Prezzo	%Sc	Totale
736456793	Paraurti ant.		2,20 S		2,90 S		1,00	273,00		273,00
61788784	Parasassi int. passaruota ant	Sx					1,00	45,58		45,58
51871427	Ammortizzatore ant.	Sx				0,70	1,00	90,40		90,40
51867829	Montante sosp. ant	Sx				1,00	1,00	185,85		185,85
51867021	Braccio oscillante sosp. ant.	Sx				0,80	1,00	120,11		120,11
704210	BRIDGESTONE 610V 109N RW TL						1,00	223,85		223,85
	Smalt.Rifiuti (1,20%) su Ric.+MdC						1,00	12,24		12,24

Suppl.(15%)= 0,44 +Finit.(10%)= 0,33 + 2,20 0,00 2,90 2,50
Compl. 1,60 ore = 2,37
Costo uso dime 0,00

	SR	LA	VE	ME
Totale ore di manodopera:	2,20	0,00	5,27	2,60

Totale Ricambi:			=	948,79	+	20% (	189,76)=	1.138,55
Totale Vari Complementari:			=	12,24	+	20% (	2,45)=	14,69
Manodop.carrozzeria:	7,47 x	28,00	=	209,16	+	20% (	41,83)=	250,99
Manodop.meccanica:	2,50 x	28,00	=	70,00	+	20% (	14,00)=	84,00
Mater. di consumo	VE 5,27 x	13,50	=	71,15	+	20% (	14,23)=	85,38
Totale preventivo				1.311,34	+ VA	(	262,27)=	1.573,61

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti

7

COMUNE DI ALCAMO

6° Settore Servizi Tecnici

COMUNE DI ALCAMO 9 GIU 2011 SEGRETERIA

Prot. 029742/7 all.2+3 Alcamo, - 9 GIU. 2011

Racc. A.R.

Concess.**Gas Natural Distribuzione Italia** S.p.A
via Puglia-Z.I.
70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)

Ditta esecutrice **I-C. Servizi** s.r.l.
via Suvarita n.2
90030 GODRANO (Pa)

Sig.ra Lentini Maria presso Avv.Mauro RUISI
via V.Narici,45
91011 ALCAMO

Avvocatura Comunale
Sede

Oggetto: Richiesta risarcimento danni autovettura prop.sig.ra LENTINI Maria, lungo via S.Tornamira,19 "sinistro del 3-3-2011". *Constatazione fatti-adempimento.*

Facendo seguito alla nota racc. a.r. del 19-3-2011 dell'avv.Mauro Ruisi/Alcamo pervenuta in atti di questo Comune in data 23-3-2011-prot.arr.14172 relativa alla "richiesta risarcimento danni autovettura sig.ra Lentini Maria *di cui si allega copia,* causa l'esecuzione dei lavori di scavi per posa rete metano in via S.Tornamira,19 in questo Comune, previo apposito rilascio a codesta conc. *GNDI* S.p.A di autorizzazione comunale con n°20 del 27-1-2011.

S'invitano pertanto, codesta Concessionaria e l'Impresa esecutrice dei predetti lavori in indirizzo, alla constatazione dei fatti di cui alla citata nota di risarcimento causa il predetto vs. intervento sulla predetta viabilità del quale, per ulteriore certezza ed evidenza di **vostre responsabilità** si allegano rispettivamente: -nota di comunicazione inizio lavori del 16-2-2010 dell'impresa esecutrice **(all.1)** -nota di servizio reperibilità comunale prot.n.2194 del 9-3-2011 ***(all.2)*** -nota prot.19983 del 20-4-2011 di questo Ufficio, ove si contestava la "regolare rimessa in pristino…"**(all.3).**

Quanto sopra, per richiederVi di adoperarvi nel più breve, per definire senza indugio il risarcimento del danno alla ricorrente, l'Avv.Comunale è onerata per competenza a rilevare i contenuti di cui al sopracitato.

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

Uff. coordinamento scavi-cantieri
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Culmone Luigi

3

20 APR 2011

Spett.le

Concessionaria Gas NATURAL
Distribuzione Italia

Via Puglia 41

70021 Acquaviva delle Fonti -Ba

Oggetto: *Rimessa in pristino piano viabile-ultimazione delle opere a regola d'arte*. **Constatazione fatti.**

Facendo seguito all'odierno sopraluogo lungo alcuni ambiti di sedi viabili nel centro urbano di questo Comune concedente, considerato di tutta evidenza che le superfici stradali precedentemente interessate dai vs. scavi per diramazioni di rete di utenza, sono allo stato attuale del tutto sarnate e disaggregate, non rispondenti alla regolarità e sicurezza del piano viabile con probabile situazione di rischio e pericolo per la viabilità e sicurezza anche pedonale:

Si diffida

-codesta Società concessionaria, ad eseguire immediatamente senza inerzia il necessario risanamento del piano stradale con soprastesa pavimentazione bituminosa finale uniformemente riquadrata di raccordo, previa idonea fresatura a perfetta regola d'arte da eseguire entro il termine perentorio di giorni8(otto) dalla data della presente, in modo tale che lo stato dei luoghi sia riportato alla perfetta regolarità e pubblica sicurezza.

Al perdurante inadempimento ed inosservanza del termine sopradetto, si provvederà all'azione sanzionatoria a vs.carico, secondo il Nuovo Codice della Strada di cui Reg.to di esecuzione D.L.v030-4-92 n.285 e s.m i

Si sottolinea la preminente esigenza di sicurezza per la cittadinanza alla quale, si fonda la presente richiesta, al fine di non pregiudicare la qualità del rapporto attuale di Concessione, facendo riserva di eventuale richiesta di risarcimento di tutti danni lamentati da terzi causa le violazioni di legge e di diritto per motivi di interesse della pubblica tutela.

Elenco - labilità di riferimento:
- via N.Della Valle,121 svil. m.15,00 dalla diram.Metastasio - viaS.Tommaso,19 per attraversamento *ann.26-27-1-2011*, - via B.Cellini,66-68 ang.viaBandiera *ann.68-14-2009*
-via Fiera Morvillo,3 *ann.182-32-N-2010*

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Cutrone Luigi

CITTA' DI ALCAMO
Provincia di Trapani

2

Alcamo Lì, _____

Settore Servizi Tecnici
Via Sen. F.sco Parrino
Prot. N. 2164 All. n. _____

Al Settore Personale e Servizi Turistici

Al Resp. Serv. Illuminazione Pubblica e Reti Sottosuolo

Al Resp. Prot. Civile Comunale

SEDI

Oggetto : Intervento di reperibilità lavoro straordinario del 03.03.2011 dipendenti Sessa V., Gatto F., Adragna S.

NB

Si comunica che su attivazione del Comando Vigili Urbani è stato eseguito intervento di reperibilità giorno 03.03.2011 per transennamento e chiusura via Silvio Tornamira per cedimento riempimento sullo scavo e per attraversamento rete metano eseguito nello stesso giorno dalla ditta Gas Natural, autorizzazione prot. n.780 del 27.01.2011.
Il personale sottoelencato ha svolto lavoro straordinario :

Istr. Dir. Tecnico Geom. Sessa Vittorio	dalle ore 22.45 alle ore 24.00;
Muratore Francesco Gatto	dalle ore 22.45 alle ore 24.00;
Operaio Adragna Salvatore	dalle ore 22.45 alle ore 24.00;

La presente comunicazione per ulteriori adempimenti di Vs. competenza.
Da quanto riferito dal piantone VV.UU. un'autovettura condotta dal sig. Maltese Giuseppe aveva subito danni.

IL COORDINATORE
Istr. Dir. Tecnico
Geom. V. Sessa

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
Prot. N. 1481
del 16 FEB 2011

gasNatural
Distribuzione

Palermo 16 / 02 / 2011

GNDI 01 / 2011 / 527

Al Sig. Sindaco del comune di Alcamo
6° Settore Servizi Tecnici

e, al Comando POLIZIA MUNICIPALE
ALCAMO

INVIO PER FAX ai nn. 0924/590402 e 0924/23930

Oggetto : Comunicazione inizio lavori.

In riferimento alla Vs. Autorizzazione comunale n. 20 – 21 - 22 rispettivamente con protocollo n° 780 del 27/01/2011, n° 781 del 27/01/2011 e n° 782 del 27/01/2011, la GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.p.A., informa che in data 17/02/2011 prevede l'inizio dei lavori di cui alle sopraccitate autorizzazioni;

Inoltre, ove si rendesse necessaria la chiusura parziale o totale del transito nelle vie interessate di cui sopra; sarà cura della ditta I.C. servizi s.r.l. con sede amministrativa in via Umberto I° civ. 44 - 90030Godrano (PA), tel. 0918208293 – 3297026451, assegnataria dei lavori ad inoltrare la richiesta con l'indicazione della data e tempi di lavorazione al fine dell'ottenimento della relativa ordinanza.

Distinti Saluti

GND ITALIA S.p.A.
Impianto di ALCAMO
Geom. G. Verde

COMUNE DI ALCAMO
L. R. 10/1991
SETTORE SERVIZI TECNICI
Assegnato al responsabile del procedimento
Addì
IL DIRIGENTE

GAS NATURAL
DISTRIBUZIONE ITALIA SPA
Via Puglia - Z.I.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel 0807816111
Fax 080762522

C O M U N E D I A L C A M O

6° Settore Servizi Tecnici

Ricevuta autorizzazione n. 29
del [illegible] in data [illegible]
Sig. [illegible]
Firma

Prot. n. [illegible]
del

I L D I R I G E N T E

Vista l' istanza della *Gas Natural Distribuzione Italia spa* Concessionaria del servizio di distribuzione del gas-metano nel Comune di Alcamo, avente prot.GNDI 01/2011/03 del 03.01.2011 pervenuta in atti, con prot. n.[illegible] del 11.01.2011 tendente al rilascio di autorizzazione per l'esecuzione dei *lavori di scavo per nuove diramazioni stradali in via G. Fazio n.113; via B. Giuliano n.6, via S. Tornamira n.19.*

-Visto il contratto di concessione n° 4639 di rep. del 27.11.87 stipulato tra questo Ente e la sec.GAS s.p.a. di Palermo, relativo al servizio di metanizzazione della città ed il nulla osta di cui alla delibera di G.C. n° 30 del 04.02.1993;

-Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 novembre 1984 sulle "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, distribuzione, accumulo e utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0.8 e norme UNI38e3;

-Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n°165 del 5/7/1993-prot.n°32538, con la quale sono fissate le modalità tecniche per il ripristino degli interventi al sottosuolo lungo le strade comunali;

-Sentito il parere dell'Ufficio coordinamento scavi e cantieri per gli aspetti competenza;

A U T O R I Z Z A

-la Società Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Alcamo, ad eseguire i *lavori di scavo per nuove diramazioni stradali in via G. Fazio n.113; via B. Giuliano n.6; via S. Tornamira n.19*, dello sviluppo complessivo di ml.18.00=ca. come da allegati elaborati, subordinatamente al rispetto dei seguenti limiti prescrizioni sottoriportate:

Che fatto obbligo puntuale, comunicare, l'inizio ed ultimazione degli scavi localizzati in trincea nonché, il relativo soggetto incaricato dell'esecuzione dei medesimi ed il nominativo del Resp.Lavori per i rischi di cantiere nel rispetto delle vigenti norme in materia(TU per la sicurezza-D.lgs 81/2008);

Che fatto obbligo, in fase di cantiere, adottare tutti gli accorgimenti idonei a mitigare l'impatto del predetto sito sull'area circostante, con esecuzione scavo in modo razionale, in tratti brevi, con l'onere di effettuare tutte le verifiche indagini preliminari per evitare possibile danneggiamenti e/o pericolosi avvicinamenti-contigui ad altri sottoservizi a rete(acquedotto-fognatura e rete elettrica) previo accordo con il Servizio tecnico comunale e *Nulla-Osta* dell'Uff.Tec.del Traffico (Pol. Municipale) per competenza in materia di viabilità-vigilanza sui pericoli e rischi dell'attività del cantiere alla regolarità del traffico stradale;

3)è fatto obbligo, della regolare riduzione in pristino dello stato dei luoghi del suolo pubblico, in ordine a tutte opere ed infrastrutture quali,cunette, reti idriche e fognarie, ecc. che, in conseguenza dei lavori e/o manomissioni venissero danneggiati ivi compreso, necessaria ricostruzione secondo ordine d'intervento di questo Ente;

4)che l'eventuale manomissione del basolato in pietra calcarea sotto stante la pavimentazione stradale, venga rimosso e ricollocato accuratamente, con sostituzione delle basole in pietra similare, eventualmente danneggiate, anche se queste dovessero essere nuovamente ricoperte;

5)di adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni al fine di evitare pericolo alla sicurezza stradale nonché, della salvaguardia della pubblica incolumità, disponendosi in conformità ai sensi degli artt.30-31 del "Regolamento per l'esecuzione del N.C.S. approvato con D.Lgs.n.285/1992 e succ.modifiche, di adottare tutti i sistemi di segnalamento, delimitazione/deviazioni temporanei relative al cantiere stradale **mobile** in modo tale, che siano visibili a sufficiente distanza e che la provvisoria occupazione di suolo pubblico di qualsiasi parte della strada non deve intralciare per ingombro qualsiasi alla libera circolazione e sicurezza dei veicoli/pedoni o diminuirne visibilità sulla sede stradale, fermo restando questo Ente, esente da ogni e qualsiasi responsabilità riguardo a danni a persone o cose o nei confronti dei diritti di terzi per conseguenza a fatto illecito e/o incombenze dell'esercizio del concessionario-esecutore dei lavori *Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A;*

6)di provvedere a propria cura e spese allo sgombero dei materiali di risulta provenienti dagli scavi ed alla pulitura della superficie stradale;

7)di provvedere ai ripristini degli scavi, con esecuzione dei seguenti interventi:

a) taglio di pavimentazione stradale eseguito a mezzo di apposita macchina speciale;
b) rinterro totale dello scavo con materiale inerte a granulometria differenziata e successivo compattamento a mezzo vibro-costipatore fino a quota -cm.10= dal livello superiore del manto stradale (tappetino);
c) posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) per lo spessore reso di cm.10 al finito e/o posa di congl.cem. a q1.2,50 per protezione meccanica supplementare delle infrastrutture di rete;
d) posa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per manto d'usura (tappeti no) spessore reso di cm.3 al finito, posato a caldo e previa idonea scarifica del residuo manto preesistente, per l'intera larghezza di m.2,00 affinche', il nuovo strato del manto bituminoso risulti in aderenza ed al filo delle pertinenze quali, cunetta ecc.

N.B.La scarifica e seguente ripavimentazione stradale in congl.bituminoso, dovrà interessare una superficie di larghezza pari a m.*1,50*= s'impone altresì, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi in tempi rapidi e strettamente necessari con obbligo di provvedere giornalmente alla richiusura dello scavo in modo da poter togliere l'ingombro provvisorio del cantiere senza lasciare la trincea-scavo "a cielo aperto".

La presente autorizzazione, avente durata massima di mesi SEI dal rilascio salvo proroga, non sostituisce in alcun modo autorizzazioni o assensi da parte di altri Enti per il quale, la *Concessionaria Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A.* dovrà richiedere ed ottenere parere-verifica e coordinamento prima di intraprendere le attività di scavo agli Enti erogatori di sottoservizi a rete(ENEL /TELECOM Italia ecc.) ed osservare il rispetto delle vigenti leggi e norme tecniche in materia di coesistenza e distanze di rispetto di altre linee energetiche attive quali, cavi, reti di servizio idrico, e/o telecomunicazioni e condutture particolari, per il quale il predetto medesimo concessionario rimane civilmente e penalmente responsabile per qualsiasi evento-danno legato al mancato preventivo assenso e imperizia, restando questo Ente Concedente totalmente sollevato da ogni responsabilità attuale e futura altresì, la presente è soggetta a sospensione o revoca qualora si riscontrino violazioni di legge, eventuali danni alla cosa pubblica o delle prescrizioni sopra riportate e per motivi di pubblico interesse di tutela stradale, con riserva di applicazione dell'art.27, 5°comma del D.Lgs.285/92 per decadenza *"ipso jure"* del presente provvedimento, fatto salvo a carico dell'inadempiente delle relative sanzioni di cui al medesimo D.Lgs.285/92.

Alcamo, 25.01.2011

Uff.Coordinamento Scavi e Cantieri

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Culmone Luigi

IL DIRIGENTE

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. F. A. Parrino

Proposta N° 225 / Prot.		Invio ai capi gruppo Consiliari
Data 12-7-2011		il _____ Prot. N° _____ (8)
		L'impiegato responsabile

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
Prot. N. 40
del 11 LUG 2011

Copia Deliberazione della Giunta Municipale

N° 202 del Reg. Data 14-07-2011	OGGETTO :	Lite Lentini Maria C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo-Autorizzazione a resistere in giudizio-Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	Si dichiara irrilevante l'espressione del parere di regolarità contabile	NOTE Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO

L'anno duemilaundici il giorno Quattordici del mese di Luglio alle ore 12.00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			Pres.	Ass.
1)	Sindaco	Scala Giacomo	X	
2)	V. Sindaco	Fundarò Massimo		X
3)	Assessore Anz.	Paglino Giacomo	X	
4)	Assessore	Messana Francesca	X	
5)	Assessore	Milazzo Franco	X	
6)	Assessore	Mele Manlio	X	
7)	Assessore	Milito Franca Maria	X	
8)	Assessore	Orlando Francesco	X	
9)	Assessore	Pirrone Filippo	X	
10)	Assessore	Calvaruso Alessandro		X
11)	Assessore	Abbinanti Gianluca	X	

SETTORE RAGIONERIA
11 LUG 2011
12.11
N. 2144

18-07-11
1557

Presiede il Sindaco Scala Giacomo e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: Lite Lentini Maria C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo- Autorizzazione a resistere in giudizio- Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Premesso:

- che in data 12/05/2011 prot. n. 25092 è pervenuto l' atto di citazione proposto dal sig. Lentini Maria, contro questo Ente;
- che l' udienza di che trattasi è prevista per il giorno 18/07/2011 dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo;
- che la citazione riguarda il sinistro quale è stato oggetto l' autoveicolo Fiat 500 targato DW 768 HG di proprietà della Sig. Lentini Maria, la quale mentre a bordo del proprio mezzo percorreva la via Silvio Tomambira, conseguentemente alla presenza di una buca stradale, procurava danni alla propria autovettura.

Ritenuta infondata la predetta citazione e che pertanto è necessario costituirsi in giudizio, per la tutela degli interessi di questa Amministrazione;

Accertato:
- che il sinistro ha avuto luogo in costanza di rapporto con la Chartis Europe giusta polizza RCT / RCO n.ILI0001342 stipulata per il periodo 31/01/2011 al 31/01/2012;
- che la polizza in oggetto prevede una franchigia di €. 20.000,00, per cui in sede di quantificazione dei danni se il risarcimento ricade entro l' importo di franchigia, dovrà esse l' Ente assicurato a corrisponderne direttamente;

Ritenuto opportuno pertanto costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi di questo Ente;

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco sig. Giacomo Scala, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dalla sig. **Lentini Maria** contro il Comune di Alcamo, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase stato e grado della lite e che tale nomina potrà essere conferita **all'avv. Mistretta Giovanna,** conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco sig. Giacomo Scala, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal sig. **Lentini Maria** contro il Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;
2) di nominar legale del Comune di Alcamo, **l'avv. Mistretta Giovanna,** conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;
3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;
4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Responsabile di Procedimento

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Lentini Maria C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo– Autorizzazione a resistere in giudizio– Nomina legal Avv. Giovanna Mistretta.**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto (eventuali leggi di settore)
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Lentini Maria C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo– Autorizzazione a resistere in giudizio– Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: Lite Lentini Maria C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo– Autorizzazione a resistere in giudizio– Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 11/07/2011

Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. E.A.Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 12 LUG 2011

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria
(D. Paparellino Liberino)

Visto: L'assessore al ramo

Si dichiara irrilevante l'espressione del parere di regolarità contabile

Si dichiara irrilevante l'espressione del parere di regolarità contabile

IL SINDACO
F.to Scala Giacomo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to
GIACOMO PAGLINO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91e s.m.i)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16-07-2011 all'Albo Pretorio nonché sul sito web www. alcamo.tp-net.it. ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-07-2011

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

☑ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).

☐ _____

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
Comune di Alcamo, via T.nte Vito Manno,5
Tel.: 092421292 – FAX 0924507129
Mobile: 329 7508530
email: avvmistretta@gmail.com – PEC: giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

(9)

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Comparsa di Costituzione e risposta con chiamata di terzo

Per il **COMUNE DI ALCAMO,** in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta, giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via T.nte Vito Manno, n. 5 **- convenuto -**

Nella qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunziare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio.
Eleggo domicilio presso AVVOCATURA COMUNALE VIA T.NTE VITO MANNO n. 5
Alcamo lì 13-07-2011
Il Sindaco (Giacomo Scala)
E' autentica
avv. Giovanna Mistretta

C O N T R O

LENTINI MARIA, residente in Alcamo, nella c.da Faranda n. 55, rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Ruisi, per procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alcamo, via Narici n. 45 **attrice –**

****

Con atto di citazione, notificato il 12.05.2011, la sig.ra Lentini Maria ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, in persona del sindaco pro-tempore, per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti alla propria vettura, Fiat 500 targata DW768HG, a causa di una buca stradale esistente nella via Silvio Tornamira di Alcamo.

Ed infatti, assume l'attrice, senza pur tuttavia indicare chi fosse alla guida del veicolo, che percorrendo a "moderata velocità" tale strada il giorno 3 marzo 2011 alle ore 22.00 circa, con direzione di marcia Via Giovanni Verga, "*si trovava, improvvisamente ..... innanzi ad una situazione pericolosa costituita da una profonda e sconnessa buca non preventivamente avvistabile e .... non segnalata ..... sotto elevata rispetto al piano stradale .....ed in contiguità di un dosso/rallentatore di velocità*".

A seguito dell'incidente la vettura dell'attrice subiva danni per €. 1.573,61 giusto preventivo.

Per tali danni chiede la condanna del Comune di Alcamo in quanto custode-proprietario della strada in questione o, in subordine per violazione del principio del neminem laedere.

In via istruttoria richiede l'escussione, quale teste, del sig. Maltese Giuseppe per confermare la suddescritta dinamica e del sig. Di Leo Biagio per riconoscere il preventivo.

*****

Quanto sostenuto dall'attrice presta il fianco a diverse censure sia in punto di fatto che in punto di diritto, oltre ad essere destituito di fondamento probatorio sia nell'an che nel quantum e ciò per le seguenti ragioni:

IN FATTO ED IN DIRITTO:

In via preliminare ed in rito, si chiede di essere autorizzati a chiamare in giudizio quale terzo la società Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A..

Il luogo ove si è verificato il sinistro, infatti, giusta autorizzazione prot. n. 780/2011, del 27.01.2011, rilasciata dal Comune di Alcamo il 25.01.2011, era oggetto di lavori di scavo da parte della Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A., con sede legale in Sandonato Milanese (CAP 20097) via XXV Aprile n. 6 (MI), per l'esecuzione dei lavori di scavo per nuove diramazioni stradali in via G. Fazio n. 113, via B. Giuliano n. 6 e **via S. Tornamira n. 19**.

Si rileva subito che la suddetta autorizzazione (allegata al fascicolo), prevedeva, tra l'altro, l'obbligo per la società "*in fase di cantiere di adottare tutti gli accorgimenti idonei a mitigare l'impatto del predetto sito sull'area circostante..... per evitare possibili pericoli e rischi dell'attività del cantiere alla regolarità del traffico stradale .....*"

Nella predetta autorizzazione si faceva altresì obbligo alla Natural Gas di rimettere in pristino lo stato dei luoghi che dovessero essere danneggiati

dall'esecuzione dei lavori; ed infine, al punto 5 della detta autorizzazione veniva stabilito : "*di adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni al fine di evitare il pericolo alla sicurezza stradale nonché della salvaguardia della pubblica incolumità, disponendosi in conformità ai sensi degli artt. 30 e 31 del Regolamento per l'esecuzione del N.C.S.....e di adottare tutti i sistemi di segnalamento, delimitazione/deviazioni temporanei relativi al cantiere stradale mobile in modo tale che siano visibili a sufficiente distanza e che la provvisoria occupazione di suolo pubblico di qualsiasi parte della strada non deve intralciare per ingombro qualsiasi alla libera circolazione dei veicoli/pedoni .....fermo restando questo Ente, esente da ogni e qualsiasi responsabilità riguardo a danni a persone o cose.....*"; Ed in ultimo al punto 7) così veniva stabilito: "*di provvedere al ripristino degli scavi con esecuzione dei seguenti interventi.....*".

La Gas Natural con propria nota prot. GNDI 01/2011/527 del 16.02.2011 comunicava l'avvenuto inizio dei lavori per la data del 27.01.2011; lavori che non risultavano ancora conclusi alla data del lamentato sinistro.

Da quanto suddetto, si evince che al convenuto Comune non è addebitabile alcuna responsabilità per la mancata manutenzione del tratto stradale *de quo*; questa ricadrebbe, infatti, sulla Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. secondo quanto stabilito dall'autorizzazione summenzionata, essendo venuta meno al dovere circa l'esatta esecuzione dei lavori.

Per questi motivi, il Comune di Alcamo **chiede di essere autorizzato**, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 e 296 c.p.c., a chiamare in causa la Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Sandonato Milanese (CAP 20097) via XXV Aprile n. 6, per essere manlevata dalla stessa di ogni pretesa attorea, se riconosciuta, in quanto realizzatrice dei lavori relativi allo scavo per nuove diramazioni stradali, giusta autorizzazione prot. n. 780 rilasciata dal Comune di Alcamo in data 25.01.2011, obbligata all'assunzione di qualsiasi responsabilità in ordine

ad eventuali danni derivanti a terzi nel corso dei lavori e della gestione degli impianti.

NEL MERITO: ***Sull' an e sul quantum della pretesa risarcitoria***

Con nota prot. 14172 del 23.03.2011 l'attrice a ministero dell'avv. Mauro Ruisi faceva pervenire richiesta di risarcimento danni per le ragioni già esposte e sostanzialmente riprodotte nell'atto di citazione, indicando nel corpo della missiva che sui luoghi al momento del fatto erano intervenuti i Carabinieri di Alcamo. Con la suddetta nota il procuratore di controparte comunicava che alla guida del veicolo di proprietà dell'attrice e per il quale è causa, si trovava tale sig. Maltese Giuseppe (ossia lo stesso soggetto che nell'atto di citazione viene indicato quale teste (SIC!)). Per questa ragione ci si oppone all'escussione del sig. Giuseppe Maltese quale teste perché in quanto soggetto che conduceva la vettura al momento del sinistro egli non è nella posizione di "indifferenza" voluta dalle norme in materia di testimoni. Potrebbe essere stata proprio la sua condotta di guida la sola ragione che ha determinato la causazione dell'incidente o potrebbe, tale condotta di guida, costituire "causa concorrente". Egli pertanto si trova nella posizione di parte del processo!

Ad ogni buon conto, a seguito della richiesta di risarcimento danni, il Comune di Alcamo, con nota prot. n. 16920 del 08.04.2011 comunicava all'attrice di avere preso in carica la pratica e richiedeva copia del sopralluogo dell'autorità intervenuta sui luoghi al momento del fatto, ma, a tale richiesta non seguiva alcun riscontro!

La richiesta della relazione di intervento oltre che di altri documenti veniva reiterata con nota prot. 25134 del 13.05.2011. A seguito di tale invito l'attrice faceva pervenire soltanto copia del libretto di circolazione e copia del preventivo di spesa per la riparazione, nulla inviava quanto a relazione di intervento dei carabinieri, copia patente di guida e copia del codice fiscale, non consentendo a questo ente l'esatta e puntuale ricostruzione della dinamica del sinistro con formulazione di un'offerta transattiva....

Questa Amministrazione, al fine di istruire la pratica, inviava tutta la documentazione in proprio possesso al tecnico di parte dott. Luigi Simonetto, il quale ad espletamento dell'incarico ricevuto, esaminata la documentazione, effettuato sopralluogo così relazionava: quanto alle modalità del sinistro "***la compromissione dell'intera sospensione anteriore attesta una velocità di transito non particolarmente moderata in ambito urbano***"..... quanto invece relativo alla stima dei danni, giusto preventivo allegato dalla richiedente sig.ra Lentini, venivano ridimensionati non essendo dovuta l'IVA perché preventivati e non fatturati.

L'ammontare del danno deve, inoltre essere ridimensionato in relazione alla data di immatricolazione del veicolo e quindi al suo stato di usura.

Nelle more e con nota prot. 29742/3 del 09.06.2011, l'incaricato del procedimento inoltrava la richiesta di risarcimento dei danni alla Gas Natural, alla quale non seguiva alcun riscontro.

L'attrice senza attendere i tempi minimi amministrativi di istruzione della pratica, in data 12.05.2011, senza neppure avere inviato tutti i documenti richiesti, inoltrava notifica dell'atto di citazione, in palese violazione di qualsiasi principio improntato, nella fase delle trattative, alla buona fede!

Da quanto sopra evidenziato circa la descrizione delle circostanze tutte in cui si è verificato l'incidente, emerge che le conseguenze, ossia i danni subiti al veicolo dell'attrice, non sembrano possano essere imputabili a questo ente, da un lato per carenza di legittimazione passiva e, comunque per responsabilità della Gas Natural S.p.A., ed nel merito in quanto insussistenti, nel caso di specie, sia in fatto che in diritto, i requisiti prescritti dagli artt. 2051 e 2043 c.c., richiamati dall'attrice.

Preliminarmente, si da atto che costante e unanime giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, si possono applicare sia l'art. 2043 c.c., che l'art. 2051 c.c. che, nel caso *de quo*, si ritiene non

applicabile, attesa l'impossibilità di una concreta vigilanza su una *res* troppo ampiamente diffusa da parte dell'ente titolare della strada (in tal senso Cass. civ., sez. III, 15383/06; Trib. di Bari, sez. III, 407/07; G.d.P. sent. n. 785/09). L'orientamento tradizionale è nel senso che i danni riportati dall'utente della strada a causa di insidia o trabocchetto sarebbero regolati dalla clausola generale della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. Pertanto, colui che intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, in base a questo rilievo, deve dimostrare il collegamento causale dell'evento dannoso con un'insidia o trabocchetto, vale a dire una situazione di pericolo occulto, oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile per l'utente del bene demaniale. L'insidia o il trabocchetto (rispettivamente sintomi della imprevedibilità e invisibilità del pericolo), quindi, sono considerati non come semplici elementi sintomatici della colpa, ma elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione nella manutenzione delle strade. Il danneggiato, in tali casi, per far valere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c., sarà tenuto a provare, secondo le regole generali, la colpa della stessa amministrazione nella cattiva custodia del bene demaniale: Cass. 20 novembre 2002 n. 16356. V. anche Cass. 22 aprile 1999 n. 3991.

Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile l'art. 2051 c.c., è opportuno precisare che l'uso generale e diretto dei beni pubblici da parte dei terzi è certamente circostanza che può aver rilievo, anche notevole e molte volte decisivo, nella concreta ricostruzione del modo di atteggiarsi della responsabilità della P.A. custode del bene, e ciò con riferimento a fatti concreti e **non come circostanza astrattamente e incondizionatamente idonea a produrre una generale responsabilità dell'ente pubblico**. Così, con riferimento all'art. 2051 c.c., la notevole estensione del bene e l'uso generalizzato di esso da parte di un numero indeterminato di persone costituiscono concrete peculiarità del fatto da tenere, caso per caso, nella debita

considerazione, **soprattutto con riferimento alle <u>dinamiche causali</u> produttive del danno**.

Il nesso eziologico è uno degli elementi che deve essere provato sia ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.; in tal senso la Suprema Corte afferma che: "*in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato,* ***presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso,*** *con la conseguenza che,* ***anche in presenza di insidia o trabocchetto-concetti propri della diversa ipotesi dell'art. 2043 c.c., specie in materia di responsabilità della P.A. - la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento dell'efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso...***(Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6767).

Se dunque è, ai fini della responsabilità in parola, onere dell'attrice provare la sussistenza del nesso causale tra l'attività di custodia dell'ente e l'evento, altrettanto determinante, ai fini della sussistenza del nesso di causalità è il percorso logico che dalla condotta dell'attrice si dipana sino a determinare in concreto la verificazione dell'evento. In questo caso il nesso causale è utilmente richiamato per addebitare all'agente le conseguenze discendenti dalle proprie azioni. Infatti, a prescindere dal rapporto di custodia cui l'ente pubblico è tenuto, la partecipazione dell'attore alla produzione dell'evento lamentato è idoneo da solo ad interrompere un eventuale nesso tra la cosa ed il danno: **<u>il nesso causale può essere quindi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento.</u>**

A sostegno di tale conclusione bisogna evidenziare che la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, tenendo di vista la responsabilità derivante da cose in custodia, che esso costituisce la sola base portante sufficiente per imputare oggettivamente la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., senza che assuma

alcun rilievo la colpa del custode, dovendosi, ai fini della decretazione della responsabilità civile, aver riguardo al legame che unisce l'evento lesivo alla cosa che da luogo al pregiudizio (Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2007, n. 7934).

Nel caso di specie, oltre all'esistenza del suddetto nesso eziologico devono altresì essere provati dall'attrice i presupposti propri dell'insidia o trabocchetto.

In tal senso è opportuno precisare che " *non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifichi un incidente, ma occorrono altresì* ***l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo,*** *da provare dal danneggiato nel giudizio di merito*" (cass. civ., sez. III, 17 marzo 1998, n. 2850).

Considerato che la strada in questione era interessata da lavori di scavo che come sopra riportati erano stati realizzati dalla Natural Gas S.p.A., lo stato di dissesto della strada era particolarmente evidente, e ciò solo avrebbe dovuto indurre il conducente la vettura a tenere una velocità di guida consona allo stato dei luoghi. Peraltro, la via in questione è fornita di impianto di illuminazione funzionante, e di fatti nessuna segnalazione di disservizio sotto questo aspetto è mai intervenuta presso i competenti Uffici Comunali. Al contrario la velocità sostenuta e non consona allo stato dei luoghi ha determinato il verificarsi dei danni al veicolo, la non visibilità della buca o, in via subordinata l'entità del danno per come indicato in citazione.

Peraltro tali circostanze sono state rilevate anche dal CTP dott. Luigi Simonetto, nella sua relazione di parte redatta a seguito dell'attività istruttoria compiuta su incarico di questa Amministrazione. Ed infatti, se la velocità di guida fosse stata moderata ed adeguata allo stato dei luoghi l'incidente non si sarebbe affatto verificato in quanto l'andatura moderata avrebbe consentito al conducente di avvedersi per tempo della buca e di attraversarla con cautela, e comunque, se anche la moderata andatura non fosse stata sufficiente a

consentire al conducente di scansare la buca lo avrebbe sicuramente posto in condizione di limitare i danni. Invero la velocità tenuta ha impedito alla vettura di bloccarsi, e dopo aver subito l'impatto con la buca ha costretto il veicolo ad impattare anche contro il rallentatore di velocità posto subito dopo!.

Si segnala recentissima giurisprudenza del Supremo Collegio sul punto: "*la responsabilità colposa della p.a. in caso di insidia o trabocchetto stradale, ...è astrattamente compatibile con il concorso del fatto colposo del danneggiato che il Giudice dle merito è tenuto a valutare per stabilire la concreta entità dell'apporto causale dell'una o dell'altro nella produzione dell'evento dannoso*" (Cass. Civ. n.18713 del 16.08.2010).

Si rileva che il co. 2 dell'art. 1227 c.c. statuisce testualmente che il *risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza*, presupponendo, in modo evidente, che "*ab inizio*" sia stato unicamente il comportamento doloso o colposo del debitore a determinare il danno, volendo la legge solo evitare, con tale disposizione, che il debitore medesimo sia costretto a pagare dei danni evitabili dal creditore. Tale circostanza concerne il rapporto tra evento e danno, che può essere negato se il creditore avesse usato l'ordinaria diligenza. Ciò si realizza quando il processo produttivo dell'evento dannoso si sia esaurito e subentri un'autonoma condotta colposa (generalmente omissiva) del danneggiato, che, pur potendo elidere o ridurre i danni, non l'abbia fatto (Cass. 20.2.1984,n. 1203; Cass. 13.3.1987,n. 2655).

Quanto previsto dall'art. 1227 c.c. (applicabile per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c. anche nel campo della responsabilità extracontrattuale) trova altresì fondamento nel principio che il risarcimento va proporzionato all'entità della colpa di ciascun concorrente, sia per l'esigenza di evitare un indebito arricchimento,

In tal senso l'art. 1227, comma 1, sancisce che il risarcimento è diminuito nella misura in cui il fatto colposo del creditore abbia contribuito a cagionare il danno, disciplinando in buona sostanza una particolare applicazione del principio generale del concorso colposo di più persone nella produzione del fatto dannoso.

Per quanto sopra, voglia

IL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:

In via preliminare ed in rito:

- autorizzare la chiamata in causa quale terzo per le causali di cui in narrativa della Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Sandonato Milanese, via XXV Aprile n. 6 (CAP 20097) (MI) quale esecutrice dei lavori, giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Alcamo prot. n. 780 del 25.01.2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 c.p.c. ed all'uopo fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa a norma dell'art. 269 c.p.c.

Nel merito:

- respingere la domanda dell'attrice perché infondata in fatto e in diritto;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa;
- In via subordinata, ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva del conducente della vettura di proprietà della sig.ra Lentini e non per fatto e colpa dell'Amministrazione convenuta;
- In via ulteriormente subordinata, e nell'eventualità in cui questo Giudice dovesse ravvisare la responsabilità della convenuta Amministrazione per l'incidente de quo, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione dei danni al veicolo e nella misura che verrà ritenuta di maggiore giustizia, riducendo, proporzionalmente la somma richiesta, somma che dovrà essere ulteriormente ridotta scorporando dal preventivo prodotto l'IVA non dovuta, trattandosi di preventivo e, comunque, ridurre l'entità della richiesta in

considerazione dello stato di usura del veicolo e della sua data di immatricolazione;

nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea, addebitare qualsiasi responsabilità alla Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore per le ragioni tutte esposte in narrativa e per l'effetto condannarla a rifondere all'attrice quanto verrà determinato da questo Giudice a titolo di risarcimento del danno.

Ci si oppone, infine, alle richieste istruttorie formulate nell'atto di citazione ed in particolar modo nella richiesta di escussione quale teste del sig. Giuseppe Maltese in quanto conducente della vettura danneggiata al momento del sinistro.

Con riserva di articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.

Salvis juribus.

Alcamo, lì 13/07/2011

(avvocato Giovanna Mistretta)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO
Depositato in cancelleria
Oggi, 15 LUG. 2011
Il Direttore Amministrativo
Dr. Anna Calabrese

(10)

ORIGINALE

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

COMPARSA CONCLUSIONALE

(proc. n. 741/11 – G.d.P. avv. D. Vallone – ud. 03.05.2013)

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta **- convenuto -**

C O N T R O

LA SIG.RA LENTINI MARIA, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Messina

-attrice-

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la presente memoria nel reiterare e confermare tutte le ragioni ed eccezioni articolate e dedotte nella comparsa di costituzione e risposta che qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta si precisa e rileva ulteriormente quanto segue:

******

Con la richiamata comparsa la convenuta Amministrazione ha fatto rilevare 1) la non addebitabilità dei fatti al Comune di Alcamo, quanto piuttosto alla GAS NATURAL, giusta documentazione allegata in atti, tuttavia la Società benché chiamata in causa, giusta autorizzazione di questo Giudice, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia; 2) la eccessiva solerzia dell'attrice nell'incardinare l'azione senza neppure fornire il tempo al convenuto Comune di istruire la pratica e formulare proposta transattiva, ed infatti benché più volte sollecitata non inviava la documentazione necessaria (copia del sopralluogo dell'autorità intervenuta, copia patente di guida e C.F.) limitandosi a fornire copia del libretto di circolazione e del preventivo per la riparazione del veicolo, mentre, nel fascicolo di costituzione inseriva la Fattura: tutto ciò unitamente alla sua costituzione in *limine litis*, non ha

DEPOSITATO ALL'UDIENZA 7 MAG 2013

parte e predisporre adeguata difesa. 3) l'eccessiva velocità della vettura in rapporto allo stato dei luoghi, 4) la visibilità della buca in quanto strada di piccole dimensioni ed illuminata; 5) non indifferenza del teste sig. Maltese n.q. di conducente della vettura, oltre che marito della sig.ra Lentini; 6) sussistenza di esclusiva responsabilità da parte del conducente della vettura quale fatto idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario della strada (quindi Comune di Alcamo) o, in subordine sussistenza del concorso colposo dello stesso nella causazione del sinistro.

Dopo questo succinto riepilogo delle ragioni poste a base della difesa con la presente memoria si vuole in particolare mettere in luce quanto segue:

Preliminare a qualsiasi questione è l'asserita responsabilità della GAS Natural la quale previa richiesta aveva ricevuto autorizzazione allo scavo (prot. n 780 del 25.01.2011), nel corpo della quale veniva espressamente previsto il suo obbligo "*in fase di cantiere di adottare tutti gli accorgimenti idonei a mitigare l'impatto del predetto sito sull'area circostante.....per evitare possibili pericoli e rischi dell'attività del cantiere alla regolarità del traffico stradale*" con obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e risarcire i danni eventualmente cagionati a causa del cantiere. Peraltro nella citata autorizzazione le veniva anche imposto di ripristinare gli scavi indicando anche la tipologia di interventi da effettuare. La GAS Natural con nota del 16.02.2011 indicava la data di inizio dei lavori, ma non aveva ancora comunicato la loro conclusione quando si verificò il lamentato sinistro.

Ma, entrando nel merito delle questioni poste dall'attrice e per scrupolo difensivo il convenuto Comune articolava le difese sopra richiamate. Attenendoci a tali difese ed all'esito dell'attività istruttoria appare importante fare rilevare il contenuto

dell'escussione quale teste del sig. Maltese Giuseppe, il quale conferma di essere il marito dell'attrice, benché in regime di separazione dei beni, ma fatto ancora più rilevante, dichiara di essere stato alla guida del veicolo al momento del fatto e di avere avuto, in quel momento, una velocità di guida di 30Km orari. E' abbastanza evidente che qualora la colpa non si possa ravvisare in capo all'Amministrazione dovrebbe ricadere sul conducente. Egli ha pertanto tutto l'interesse a fare dichiarazioni che possono escludere ogni e qualsivoglia responsabilità alla propria condotta di guida! Già solo per questo motivo egli non è teste attendibile... ed ha interesse nella causa, quantomeno ha interesse a fornire una "particolare" versione che lo esoneri da responsabilità. Che poi egli sia il marito dell'attrice è, con molta probabilità, non farebbe valere diritti di credito nei confronti della moglie, questa non è circostanza che rileva ai fini del ragionamento giuridico testè articolato.

Ma andiamo oltre, circostanza ancora più curiosa appare quella di ricordare, con estrema esattezza l'andatura della vettura della quale era alla guida. Egli non procedeva piano, con moderazione, con attenzione, ma a "**trenta chilometri orari**". Purtuttavia, ed avanzando forti perplessità sulla precisione chilometrica di tale ricordo è necessario fare rilevare che l'andatura da tenere nella circolazione stradale oltre che essere adeguata ai limiti generali (centro abitato 50Km/h) deve essere adeguata allo stato dei luoghi. Per cui se anche fosse vero quanto sostenuto dal sig. Maltese, ossia che nel tratto in questione la strada non era illuminata, ergo la sua condotta di guida avrebbe dovuto essere ancora più prudente di quella indicata dal precetto generale. Peraltro, nella relazione di servizio dei Carabinieri non v'è alcun cenno di mancanza di illuminazione... ciò che avrebbe dovuto esserci essendo circostanza estremamente rilevante. Ma ancora, come ammesso dal sig. Maltese, la buca in questione si trovava poco prima di un rallentatore di velocità, ad indicare ai veicoli in transito che in quel punto comunque l'andatura doveva essere moderata al

il Maltese dicesse il vero, ossia che la buca non visibile, quantomeno avrebbe dovuto rallentare per la presenza del richiamato rallentatore gommoso detto anche dissuasore.

Non solo, ma teniamo a rilevare che se l'andatura fosse stata effettivamente moderata i danni prodotti al veicolo sarebbero stati contenuti. Circostanza quest'ultima rilevata dal perito dello studio tecnico Simonetto, il quale incaricato dal Comune di Alcamo effettuava sopralluogo e nella propria relazione tecnica in atti così testualmente scrive: "*non può non evidenziarsi come la compromissione della intera sospensione anteriore attesti una velocità di transito non particolarmente moderata in ambito urbano*". E lo dice un tecnico!

In replica alla comparsa conclusionale di controparte laddove richiamando quale titolo di responsabilità l'art. 2051 c.c. (pag. 4) fa rilevare che la prova liberatoria per il convenuto è solo quella del "fortuito", si ricorda a noi stessi che tale prova liberatoria può consistere anche nel fatto colposo del danneggiato la cui condotta può costituire causa esclusiva dell'evento.

Si rileva infine, che il veicolo di che trattasi risulta avere una data di immatricolazione del 2009 quindi in via subordinata e qualora questo Giudice ritenesse di dovere accogliere le richieste dell'attrice le pretese economiche dovrebbero essere ridimensionate in rapporto all'usura del veicolo.

Conclusivamente e da quanto sopra detto appare evidente la sussistenza in capo al conducente di una condotta di guida incauta e da sola causa sufficiente e necessaria a determinare l'incidente per il quale è causa, o, quantomeno idonea a ravvisare in capo al conducente un concorso colposo nella causazione del sinistro.

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ormai, concordemente abbracciato tali principi ed infatti, nella Sentenza del Tribunale di Trapani sez. distacc. di Alcamo, n. 113/2010 del 22.06.2010, il Giudice dopo avere richiamato i principi generali che sovrintendono alla materia che ci occupa precisa che "…. *Non può ritenersi che l'utente sia esonerato dal minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza che gli impone di guardare dove poggia i piedi….. tenuto conto dell'orario diurno, delle dimensioni del dislivello……. L'insidia era certamente prevenibile, in quanto si trattava di avallamento che appariva chiaramente visibile e quindi senz'altro percepibile ad un soggetto che si apprestava ad attraversarlo*".

Ed ancora, lo stesso Tribunale con la sentenza n. 78/2001 del 10.11.2001 così dispone: "*se è vero che la condotta della p.a., in materia di incolumità dei cittadini deve essere improntata alla scrupolosa osservanza del generalissimo precetto del "neminem laedere", non si può per contro trascurare che la condotta degli amministrati deve essere ugualmente improntata a prudenza e diligenza…….*" Ed ancora a pag. 6 della medesima sentenza si legge "***deve pertanto affermarsi la prevedibilità del pericolo da parte dell'attrice in considerazione dell'evidente ed integrale dissesto del tratto di strada ove si è verificato l'incidente per cui è causa***, *con conseguente esclusione di ogni ipotesi di insidia e/o trabocchetto. Infatti la situazione dei luoghi…….. avrebbero dovuto imporre all'attrice una condotta di guida più prudente di quella in realtà osservata……la maggiore attenzione che la stessa doveva prestare avrebbe certamente impedito l'evento ed i conseguenti danni*".

Sulla stessa linea ermeneutica la Corte di Appello di Palermo che, investita dell'appello dell'ultima richiamata sentenza, con la sua pronuncia n. 206/2011

Tribunale, respingendo le richieste dell'attrice-appellante.

Infine e non ultimo, laddove la giurisprudenza approfondisce il tema posto dalla responsabilità individuata dall'art. 2051 c.c. sul punto in cui si afferma che la responsabilità del proprietario / Comune è esclusa solamente dal caso fortuito specifica anche che "**il fortuito" può essere rappresentato anche, con effetto liberatorio, dal fatto del danneggiato** (Cass. Civ. 4476/2001). Quindi, diventa necessario stabilire ed accertare se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Corollario della regola individuata dall'art. 2051 è quella dettata dall'art. 1227 c.c. comma 1.

Impostazione quest'ultima confermata dalla copiosa giurisprudenza successiva (per tutte Cass. Civ. n. 1310/2012).

Questi richiamati principi valgono tanto nell'ipotesi di responsabilità individuata dall'art. 2043 c.c. quanto nelle ipotesi individuate dall'art. 2051 c.c. in cui non è sufficiente che il Giudice accerti il nesso di causalità e la proprietà del bene con esclusione del fortuito, ed applicazione rigorosa del concetto di responsabilità oggettiva, ma, nell'ipotesi del 2051 c.c. deve valutarsi l'eventuale concorso di colpa del danneggiato perché se anche non fosse idoneo e sufficiente ad interrompere e/o escludere il nesso eziologico può comunque aiutare ad individuare un concorso colposo da parte del danneggiato (Cass. Civ. 17377/2007 e id. n. 11127/2008).

Questo comportamento colposo può consistere nell'avere usato del bene senza la normale diligenza necessaria nell'uso di un bene pubblico sottoposto all'uso indiscriminato di tutta la collettività, **come nel caso di una strada, stretta, posta in pieno centro abitato, usata da un numero indefinito di veicoli e quindi inevitabilmente soggetto ad una maggiore grado di usura, ed ove sussisteva,**

all'altezza del punto in cui è accaduto l'incidente un rallentatore di velocità, che come è comunemente risaputo deve essere affrontato con un andatura nettamente inferiore ai suddetti 30Km/h..

In ultima analisi, nel caso di specie, si ritiene che essendosi l'incidente verificato, in pieno centro, in zona (forse debolmente illuminata – perché non risultano guasti all'impianto di illuminazione) presieduta da un rallentatore di velocità, con un veicolo condotto da soggetto giovane, e tenendo conto delle caratteristiche della strada, l'attrice/conduttore, avrebbe, se avesse tenuto una condotta di giuda prudente e consona allo stato dei luoghi, evitato l'incidente.

In via subordinata ed applicando gli stessi superiori principi e le medesime interpretazioni giurisprudenziali e qualora il Giudice ritenesse sussistenti i superiori presupposti, riconoscere un concorso colposo da parte del conduttore proprio in virtù di queste tre circostanze: "ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VISIBILITA' E sussistenza di un RALLENTATORE DI VELOCITA'. Per tutte queste ragioni

PIACCIA ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

- ritenere e dichiarare che qualsiasi responsabilità sia da imputarsi alla GAS Natural regolarmente citata e non comparsa;

- nel merito ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attrice e rigettarla sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo per l'effetto ritenere e dichiarare che nessun risarcimento del danno, nelle voci individuate, deve essere riconosciuto all'odierna attrice;

sussistere qualche profilo di responsabilità ridurre il danno risarcibile tenendo conto della vetustà del veicolo;

- in via ulteriormente subordinata e qualora questo giudice ritenesse ravvisarsi una qualche responsabilità a carico della convenuta Amministrazione, Voglia il Giudicante ritenere e dichiarare sussistente il concorso di colpa colposo dell'attrice e ridurre percentualmente l'importo richiesto.

Vinte le spese.

Alcamo, lì 02.05.2013

avvocato Giovanna Mistretta

COPIA

Sent. 78/01
Fasc. 2160/99
Cron. 1593/01

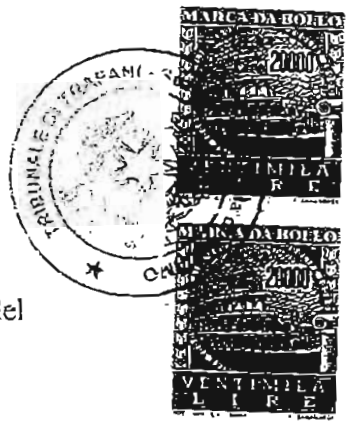

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo - nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Caterina Bordo ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2160 del Ruolo generale degli Affari contenziosi dell'anno 1999, vertente

Oggetto: risarcimento danni

TRA

SILACO VINCENZA, elettivamente domiciliata in Alcamo alla Via Florio n. 8, presso lo studio dell'avv. Baldassare Lauria, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

E

COMUNE DI ALCAMO in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta e di delibera della Giunta Comunale n. 152 del 17/5/99, tutti elettivamente domiciliati in Alcamo presso il Palazzo Comunale,

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per l'attrice: accertata la responsabilità del convenuto, "condannare [lo stesso] al pagamento della complessiva somma di £. 37.037.800 (comprensive di danni alla persona, danni emergenti al mezzo e danno emergenti per visite e cure mediche) .... o di quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e giusta in favore dell'attrice, oltre interessi dovuti come per legge e svalutazione fino al saldo". Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Per il convenuto: rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto e in diritto; in subordine "ritenere e dichiarare liquidabile il danno in misura minore al chiesto anche in relazione a quanto verrà valutato dalla CTU richiesta da controparte", con compensazione delle spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3/5/99 Silaco Vincenza conveniva in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo condannare al pagamento della complessiva somma di £. 37.037.800, o di quella diversa ritenuta equa e di giustizia, per i danni alla persona sofferti dall'istante e per i danni a cose e spese mediche dalla stessa sostenuti. Esponeva, infatti, l'attrice che in data 24.6.98 verso le ore 8.00 in Alcamo ella stava percorrendo con la propria

autovettura Fiat Panda in direzione nord il prolungamento della Via G. Martino nel giorno del consueto mercatino settimanale (mercoledì), allorquando "collideva improvvisamente con un tombino della SIP (posto sulla carreggiata) che fuoriusciva di circa 30 cm dal livello della strada a causa della mancanza di asfalto sulla .... medesima"; che la strada in questione era inopinatamente aperta al traffico senza che il Comune di Alcamo avesse provveduto a transennare il tombino o a vietare il transito ai veicoli e ai pedoni con apposita segnaletica; che, a causa della collisione, ella riportava "trauma cranico e contusione rachide cervicale", con conseguente necessità di visite specialistiche e cure mediche per la complessiva somma di £. 597.800, mentre l 'autovettura p resentava d anni alle parti meccaniche e alla carrozzeria rispettivamente per £. 960.000 e £. 480.000; che, infine, di tali danni era responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il Comune di Alcamo, "atteso il pericolo occulto e imprevedibile che vi era sulla strada di proprietà dello [stesso]".

Si costituiva il Comune convenuto, contestando sia l'an che il quantum della domanda attrice. In ordine all'an, osservava, infatti, che l'esistenza del tombino non costituiva insidia o trabocchetto, essendo lo stesso "facilmente individuabile da qualsiasi conducente avente un minimo di diligenza", e che la strada in oggetto era stata più volte chiusa al traffico dal Comune con apposite transenne e segnaletica che erano state sempre divelte dai cittadini, mentre, con riferimento al quantum, rilevava l'esosità della richiesta "avuto

riguardo ai postumi patiti dall'attrice".

Prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, all'udienza del 31/5/01 veniva ritenuta per la decisione dall'istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle compare conclusionali e il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice investe il tema della responsabilità civile della P.A. nelle ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche. A tal proposito, deve sottolinearsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, nei confronti dell'utente delle strade pubbliche, il potere discrezionale della P.A. incontra un limite invalicabile nella osservanza del precetto del *neminem laedere*. Si ritiene, infatti, che "nell'esercizio del suo potere discrezionale inerente alla esecuzione e alla manutenzione di opere pubbliche la P.A. incontra limiti derivanti sia dalle norme di legge, regolamentari e tecniche, sia da regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quella del " *neminem laedere*" in ossequio alla quale essa è tenuta a far sì che l'*opus publicum* non integri per l'utente gli estremi di una situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto): situazione che ricorre, in particolare, quando lo stato dei luoghi è

caratterizzato dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del pericolo stesso" (Cass. c ivile n. 5989/ 98; c onformi C ass. civile n. 3991/99, Cass. civile n. 7062/97), la cui effettiva sussistenza deve essere necessariamente verificata dal giudice del merito ai fini della configurazione della responsabilità dell'amministrazione.

Ma se è vero che la condotta della P.A., in materia di incolumità dei cittadini, deve essere improntata alla scrupolosa osservanza del generalissimo precetto del *neminem laedere*, non si può per contro trascurare che la condotta degli amministrati deve essere egualmente improntata a prudenza e diligenza.

Tutto ciò premesso, deve ora rilevarsi che nella vicenda processuale in esame non ricorre una situazione di vera e propria insidia o trabocchetto, ove si consideri che l'attrice non poteva aver fatto ragionevole affidamento sulla normale percorribilità della strada senza prevedere, secondo criteri di media diligenza, l'improvvisa situazione di pericolo.

A tal fine, va segnalato che il prolungamento di Via G. Martino, ove è avvenuto l'incidente, all'epoca dei fatti, era completamente dissestato, presentando un fondo stradale sconnesso e del tutto privo di asfalto, come risulta dalle deposizioni dei testi escussi (sia di parte attrice che di parte convenuta; cfr. teste Impastato Marco: "la strada non era asfaltata né lo era mai stata; in sostanza era con fondo ghiaioso"; teste Sciacchitano Vincenzo:

"la sede stradale non è stata ancora sistemata ed appare visibilmente dissestata"; teste Manno Graziano: "la strada è palesemente dissestata") e dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice raffigurante lo stato dei luoghi (cfr. deposizione del teste Orofino Antoine). Deve inoltre aggiungersi che lo stato di dissesto interessava non solo e non tanto l'area immediatamente circostante il tombino, quanto piuttosto l'intero tratto di strada per cui la circostanza, dedotta da parte attrice, della presenza di veicoli e pedoni non può ragionevolmente indurre a ritenere non visibile la presenza di un tombino rialzato rispetto al manto stradale. Infine, i testi Manno e Sciacchitano hanno riferito che la strada era stata transennata per inibire materialmente il transito e che le transenne erano state "rimosse da ignoti" per cui la Polizia Municipale era costretta "a ricollocarle continuamente".

Deve, pertanto, affermarsi la prevedibilità del pericolo da parte dell'attrice, in considerazione dell'evidente e integrale dissesto del tratto di strada ove si è verificato l'incidente per cui è causa, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di insidia e/o trabocchetto.

Infatti, la situazione dei luoghi e le condizioni ambientali degli stessi (fondo stradale visibilmente sconnesso e assolutamente privo di asfalto) avrebbero dovuto imporre all'attrice una condotta di guida più prudente di quella in realtà osservata, con l'ulteriore conseguenza che la maggiore attenzione, che la stessa doveva prestare, avrebbe certamente impedito l'evento ed i

conseguenti danni.

Ciò posto, deve quindi concludersi che, nel caso di specie, sulla scorta delle risultanze processuali, non può ritenersi sussistente la responsabilità dell'Ente proprietario, non ricorrendo quella situazione di insidia o trabocchetto che giustifica – essa sola – un'affermazione di responsabilità, non essendo di per sé rilevante la cattiva manutenzione della strada.

La domanda attrice va, pertanto, rigettata.

Si osserva, infine, che, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla richiesta di revoca dell'ordinanza dell'11/10/01 formulata in comparsa conclusionale che deve contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, stante i motivi della decisione, non sussistono i presupposti per l'esercizio del potere discrezionale del giudice di disporre consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni sofferti dall'attrice, appalesandosi la stessa del tutto superflua a fronte di una non provata responsabilità del Comune convenuto.

Le ragioni della decisione consigliano la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Silaco Vincenza nei confronti del Comune di Alcamo, così

provvede:

a) rigetta la domanda attrice;

b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Alcamo, il 10/11/01.

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Bordo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 12 NOV 2001

12 NOV. 2001

IL CANCELLIERE C1
Dott. Paolo Modesto

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ALCAMO lì 10 DIC 2001
L'OPERATORE GIUDIZIARIO - B2
(Raffaele GIANNOLA)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo esecutivo al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Per titolo esecutivo si rilascia al Avv. Mistretta

Alcamo 10 DIC 2001

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Dott. Domenico Lo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ALCAMO lì 10 DIC 2001
L'OPERATORE GIUDIZIARIO - B2
(Raffaele GIANNOLA)

POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 018063 del 14 APR. 2011
Assegnata al Settore
il 14 APR. 2011 Il Segretario Generale

Corte di Appello Palermo

SI COMUNICA A:
Avv. MISTRETTA GIOVANNA
C\O ST. AVV. GAZZÈ ALESSANDRA
PALERMO
Fax:

COMUNE DI ALCAMO
14 APR 2011
SEGRETERIA

Sezione 01 - c/o corte di appello di palermo
Comunicazione di cancelleria
Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza

Tipo proced. Contenzioso
Numero di ruolo generale: 1662/2002
Giudice : MITRA GIOACCHINO
Numero sentenza: 206/2011
Data di pubblicazione: 21/02/2011 Numero repertorio:

Con invito alle parti di provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente

Parti nel procedimento

Attore principale SILACO VINCENZA
Avv. BONOMO JOSÈ LIBERO
Convenuto principale COMUNE DI ALCAMO
Avv. MISTRETTA GIOVANNA

15 MAR 2011

Palermo 21/02/2011

IL CANCELLIERE

ragioni indicate nella sentenza impugnata, che, comunque, non sono state specificamente contestate dal Comune appellato, nella comparsa di risposta.

P.Q.M.

la Corte, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando;

conferma la sentenza resa dal Tribunale di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, il 10 – 12 novembre 2001, appellata da Silaco Vincenza nei confronti del Comune di Alcamo;

condanna la appellante Silaco Vincenza a rifondere al Comune di Alcamo, in persona del Sindaco " pro tempore ", le spese di lite del giudizio di appello, liquidate in euro 2.200,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre il contributo per le spese generali, ad IVA e CPA come per legge.

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 14 gennaio 2011.

Il consigliere estensore

Gioacchino Pitrà

Il Presidente

Vincenzo Oliveri

Il Funzionario Giud.
Zinnanti Marisa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

15 MAR 2013

Nella persona del Dr. Chiara Vicini, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 327 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2006, avente ad oggetto risarcimento danni, e vertente

TRA

- **Di Graziano Vito**, nato ad Alcamo il 28.10.1950 (c.f. DGR VTI 50R28 A176Y) rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di citazione dagli Avv. Salvatore Di Giorgi e Tiziana Pugliesi presso il cui studio in Alcamo, C/so Gen. Dei Medici n. 10 ha eletto domicilio

ATTORE

- **Comune di Alcamo**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanna Mistretta, con domicilio eletto in Alcamo Via Ten. V. Manno n. 5 c/o Avvocatura Comunale

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 16.03.2010 le parti precisavano le rispettive conclusioni richiamando quelle già illustrare nei rispettivi atti introduttivi nei seguenti termini:

<u>Attore</u> – "... *ritenere e dichiarare il Comune di Alcamo responsabile, ex art. 2051 c.c. ovvero e comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c., dell'infortunio subito dall'Avv. Vito Di Graziano in data 04.05.2006 lungo la Via Inghami di Alcamo; conseguentemente condannare il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento [illegible] danni cagionati all'attore nelle componenti specificate in premessa [illegible] oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria a far data dal 04.05.[illegible]*

convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del procedimento e di ogni altro onere accessorio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore il quale ha anticipato le spese e non riscosso gli onorari"

Convenuto – *"...In via principale, ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa attorea per le ragioni tutte evidenziate in parte motiva e conseguentemente rigettarla perché improponibile, inammissibile e improcedibile; in subordine, nell'ipotesi che la domanda trovi accoglimento,ritenere e dichiarare esorbitante e non congrua la richiesta di parte attrice, riducendola in misura minore al chiesto anche in relazione alle risultanze istruttorie ... condanna alle spese del giudizio."*

MOTIVI

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Di Graziano Vito conveniva in giudizio il Alcamo chiedendone la condanna al risarcimento del danno da lui subito a seguito di un incidente occorsogli il 04.05.2006 mentre transitava a piedi lungo ~~della via~~ la [illegible]

[illegible]neva l'attore che alle ore 14.00 circa di quel giorno, mentre percorreva a piedi la banchina [illegible]ata al passaggio pedonale, aveva poggiato il piede in una buca determinata dalla rimozione [illegible] pavimentazione in pietra ("basolato") ed era caduto procurandosi la frattura bimalleolare [illegible] del piede sinistro.

[illegible]eva quindi la responsabilità del Comune in ragione della sua posizione di custode rispetto [illegible]nda posta nel centro abitato e, comunque, della insidia rappresentata dall'assenza parziale [illegible] pavimentazione.

[illegible]ificava infine in complessivi € 12.028,33 l'ammontare del risarcimento dovutogli.

[illegible]omune convenuto, rimasto inizialmente contumace, si costituiva solo in data 11.11.08 invocando il [illegible] della domanda attrice in considerazione dell'assenza di responsabilità dell'ente, essendo il fatto [illegible]abile a colpa esclusiva del danneggiato.

[illegible]messo, è principio noto quello per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i [illegible] che ne costituiscono il fondamento.

[illegible] particolare nel caso in cui si invochi la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, ex art. [illegible] c.c., è onere del danneggiato provare la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il [illegible] arrecato, verificatosi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa (per sua intrinseca [illegible]colosità) o dallo sviluppo di un agente dannoso sotto dalla cosa stessa

[illegible]mbe invece sul custode, al fine di escludere la responsabilità ex art. [illegible] [illegible] è avvenuto per cause di forza maggiore o per caso fortuito, categoria in cui rientrano anche il [illegible] [illegible]zo ed il fatto colposo dello stesso danneggiato che sia tale da interrompere il nesso di [illegible]

Con riferimento ad incidenti provocati da irregolarità e difetti presenti su strade pubbliche, tenuto conto dei peculiari caratteri che assume in concreto la "custodia" della rete stradale e dei marciapiedi da parte dell'ente territoriale, non può ritenersi che dal rapporto di custodia derivi in capo a esso ente l'obbligo giuridico di eliminazione di ogni e qualsiasi irregolarità, neppure all'interno del perimetro del centro abitato, ma solo di quelle maggiormente pericolose (per la gravità - in termini di probabilità dell'incidente e di entità delle sue conseguenze - del pericolo che introducono) per l'incolumità generale.

In particolare non può ritenersi che l'utente sia esonerato dal minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza che gli impone di guardare dove poggia i piedi soprattutto quando, come nel caso in esame, l'area interessata dall'anomalia non si trovava sul marciapiede ma sul bordo della carreggiata destinata al transito dei veicoli ed prossimità del gradino del marciapiede.

Nel caso in esame i risultati dell'attività istruttoria ed, in particolare, le stesse fotografie prodotte dall'attore e la prova testimoniale assunta su sua indicazione dimostrano che la caduta è imputabile alla sua colpevole disattenzione.

Infatti, tenuto conto dell'orario diurno, delle dimensioni del dislivello dovuto alla mancanza della pietra e della sua posizione, l'insidia era certamente prevenibile, in quanto si trattava di avallamento che appariva chiaramente visibile e quindi senz'altro percepibile ad un soggetto che si apprestava, presumibilmente, a salire sul marciapiede e che dunque, usando un grado di attenzione minimo ed in quanto tale certamente esigibile, poteva e doveva rendersi conto della presenza della anomalia della pavimentazione.

La domanda deve quindi essere rigetta.

La soccombenza dell'attore ne impone la condanna al pagamento delle spese sostenute dal Comune convenuto, nonché delle spese di CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

1) rigetta la domanda di risarcimento proposta da Di Graziano Vito nei confronti del Comune di Alcamo;

2) condanna Di Graziano Vito al pagamento delle spese sostenute dal Comune convenuto che liquida in € 42,20 per esborsi, € 980,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura di legge;

3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU.

Alcamo, 22.06.2010

TRIBUNALE DI TRAPANI SEZ. DISTACCATA DI ALCAMO

SENT. 83/13
RG 276/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRAPANI

Sezione distaccata di Alcamo

****

Il giudice, dott.ssa Maria Ciringione ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 276/09 R.G.

TRA

BOSCO VITO, nato ad Alcamo l'11.5.1968 (C.F. BSCVTT68E11A176R), elettivamente domiciliato in Alcamo, via On.le Messana n. 2, presso lo studio dell'avv. Santino Butera che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore

ATTORE

E

il COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta giusta procura a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale in via Ten. Vito Manno

CONVENUTO

NONCHÈ

FARO ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Alcamo, viale Europa n. 104, presso lo studio dell'avv. Marco Siragusa che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

TERZA CHIAMATA IN GARANZIA

OGGETTO: responsabilità da cose in custodia.

Me

essere caduto per terra - nelle circostanze di tempo e di luogo indicate - a causa della presenza di una irregolarità non segnalata del manto stradale, riportando danni fisici.

Costituendosi, il Comune di Alcamo ha contestato l'assunto attoreo chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria perchè infondata in fatto e in diritto.

Ciò posto, giova premettere che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito dell'ipotesi risarcitoria delineata dall'art. 2051 c.c.. Sul punto, può dirsi ormai superato il prevalente orientamento tradizionale secondo il quale ostacolo alla applicazione della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) all'ente proprietario di strade demaniali sarebbe costituito dalla ravvisata impossibilità di esercitare una vigilanza idonea ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo su un bene oggetto di uso diretto e generale da parte degli utenti; orientamento connotato dal temperamento ulteriore che una violazione del generale principio del *neminem laedere* (di cui all'art. 2043 c.c.) in tanto è configurabile in quanto l'ente proprietario o gestore abbia provocato o non abbia rimosso una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto), la quale ricorre in presenza dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità.

Si era da più parti lamentato che la generalizzazione del principio, in una all'applicazione del restrittivo criterio di imputazione della responsabilità cui s'è appena accennato, si risolvesse in un privilegio per la pubblica amministrazione e, di riflesso, in un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati.

La problematica in questione è stata esaminata dalla Corte Costituzionale (10/5/1999 n. 156), che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sulla scorta dei rilievi che, come sottolineato in alcune sentenze, "*la notevole estensione del bene e l'uso generale e*

Ne

diretto da parte dei terzi costituiscono meri indizi dell'impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità".

La Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione, ha richiamato il principio di autoresponsabilità a carico degli utenti "*gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità*".

Nella specie, la domanda del Bosco non può essere accolta, difettando la prova relativa alla sussistenza del nesso di causalità tra la pavimentazione del marciapiede e l'evento lesivo.

Giova premettere al riguardo come la giurisprudenza di legittimità più recente (tra le altre, Cass. n. 15384/2006) in materia abbia sottolineato come la responsabilità oggettiva non implichi l'assenza assoluta di criteri di imputazione del danno, nel nome di un automatismo risarcitorio, bensì la sostituzione di criteri soggettivi di imputazione con altri di natura oggettiva, che svolgono sul terreno del nesso causale quel medesimo ruolo già svolto sul piano della colpevolezza. Sono i criteri d imputazione ad individuare la serie causale rilevante ai fini della risposta risarcitoria, qualificando il soggetto su cui viene fatto ricadere il danno secondo il principio dell'esposizione al pericolo o dell'assunzione del rischio.

La fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2051 c.c. in particolare, è fondata non su un comportamento o un'attività del custode bensì su una relazione (custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, che non può essere a priori esclusa in relazione alla natura demaniale del bene, dovendosi accertare di volta in volta la concreta "possibilità di controllo" (uno degli elementi costitutivi della custodia) in termini oggettivi.

Rileva, altresì, sul piano del nesso di causalità, ai fini dell'imputabilità

Pre

del danno - come del resto nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. - l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..

Tornando all'esame del caso di specie, se - alla luce delle allegazioni non contestate delle parti e della prova orale espletata (con i testi Caputo e Lodato) - deve ritenersi provato il fatto storico dedotto dall'attore, nonché - tenuto conto della localizzazione all'interno del centro abitato - il rapporto di custodia, in capo al Comune di Alcamo, del tratto di strada teatro del sinistro, non può tuttavia ritenersi l'imputabilità esclusiva dell'evento lesivo all'ente convenuto.

In questo senso, è possibile desumere elementi significativi nel senso dell'ascrivibilità del fatto, piuttosto, al caso fortuito e alla condotta dello stesso danneggiato.

È emerso dall'esame dei testimoni, specificamente, che la buca fosse, al momento del sinistro, nascosta da un manifesto elettorale. Dalle ritrazioni fotografiche in atti è poi possibile ricavare le caratteristiche della buca, poco profonda e comunque situata in un tratto di strada in discesa, il che avrebbe dovuto indurre il danneggiato ad usare una particolare attenzione.

Ai fini dell'art. 1227 comma 1 c.c., la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va infatti valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario dello specifico bene in questione, con riguardo alle particolari condizioni di luogo e di tempo.

La domanda va pertanto rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani – sezione distaccata di Alcamo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- rigetta la domanda dell'attore;
- condanna l'attore alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in € 1.680,00, oltre IVA e c.p.a. come per legge;

MC

– dichiara estinto il processo limitatamente alla domanda di garanzia avanzata dal Comune di Alcamo;

– dichiara integralmente compensate le spese tra il Comune di Alcamo e la Faro Assicurazioni s.p.a..

Alcamo, 8.3.13

Il Giudice
(Maria Cittingione)

TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZ. DIST. ALCAMO
Depositato in Cancelleria
Oggi, 12-3-13
Il Cancelliere
Francesca Impastato

CITTÀ DI ALCAMO
PORTA IN ARRIVO
Prot. n. 54122 del 26 NOV. 2014
Assegnato al Settore
Il 26 NOV. 2014
Il Segretario Generale

COPIA

ATTO DI PRECETTO

La Signora **LENTINI MARIA**, nata ad Alcamo il 31.11.1985 (C.F.:LNT MRA 85R71 A176I) ed ivi residente nella C.da Faranda n.55, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Messina (cod. fisc. MSS SVT 82L23 A176V) per mandato a margine della comparsa di risposta depositata in data 13.07.2012 nel procedimento definito con sentenza, titolo del presente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alcamo nella Via F.lli Sant'Anna n.7 che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero fax 0924/202436 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica P.E.C.: salvatore.messina@avvocatitrapani.legalmail.it

COMUNE DI ALCAMO
26 NOV 2014
SEGRETERIA

COMUNE DI ALCAMO
Assegnato al Settore
Assegnato al Servizio
del procedimento
Addì
CASSARA
IL DIRIGENTE

premesso

che con sentenza n.3[illegible] pronunciata in data 02.11.2013 e depositata il [illegible] nel giudizio [illegible] del procedimento civile n.741/2011 R.G. promosso da Lentini Maria contro il Comune di Alcamo e la Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. quale terza chiamata in causa, il Giudice di Pace di Alcamo – Avv. Paolo Tesoriere – ha condannato "*Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica, e la GAS Natural Distribuzione Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in pari misura ed in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma già attualizzata e maggiorata di interessi compensativi di E.1.746,07, oltre interessi legali dalla decisione al saldo*";

che ad oggi non è stato effettuato alcun pagamento delle superiori somme e ciò malgrado ripetute e vane richieste avanzate dall'attrice;

Tanto premesso

in forza

della superiore sentenza n.385/13, munita di formula esecutiva rilasciata in data 29.11.2013 e notificata in forma esecutiva in data 04.12.2013 al Comune di Alcamo

intima precetto

al **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ad Alcamo nella Piazza Ciullo (P.IVA IT 00078230810 – Cod Fisc. 80002630814), di pagare in favore di essa intimante le seguenti somme:

CAMO

	Descrizione	Spese esenti	Compensi
2.	Sorte capitale liquidata in sentenza	1.746.07	0
3.	Interessi legali	13.51	
4.	Richiesta n. 2 copie conformi della Sentenza	12.40	0
5	Spese di registrazione della Sentenza	168.00	
6.	Precetto (spese di notifica + compensi)	4,70	80,00
7.	Fase esecutiva (disamina titolo esecutivo, notificazione del titolo esecutivo, esame relata di notifica)	0	120,00
8.	totale	1.944,68	200,00
9.	Compensi	200.00	
10.	C.P.A. (4% su imponibile di E.200,00)	8,00	
11.	**Totale Precetto**	**2.152,68**	

Oltre spese successive occorrende secondo quanto previsto dal titolo e salvo conguaglio per diversi costi e liquidazioni. Il tutto da pagarsi entro il termine di giorni dieci dalla notifica del presente e con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

(Avv. Salvatore Messina)

Istante come in atti. io sottoscritto Messo notificatore del Giudice di Pace di Alcamo notifico il superiore atto di precetto a:

COMUNE DI ALCAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Alcamo (TP) nella Piazza Ciullo n.1, mediante rilascio di copia nel su indicato domicilio ed ivi facendone consegna a mani del sig. Pera Giovanni.

Nella qualità d'impiegato, in addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li 26/11/2014

CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 54023 del 26 NOV. 2014
Assegnata al Settore
Il Segretario Generale
26 NOV. 2014

COPIA

ATTO DI PRECETTO

L'Avv. SALVATORE MESSINA, nato a Alcamo il 23.07.1982 (c.f. MSSSVT82L23A176V), domiciliato presso il proprio studio sito in Alcamo (TP) nella Via Fratelli Sant'Anna n.7, rappresentato e difeso da se stesso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo telefax al n. 0924/202436 ovvero via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: salvatore.messina@avvocatitrapani.legalmail.it

COMUNE DI ALCAMO
26 NOV 2014
SEGRETERIA
CASSARA

premesso

che con sentenza n.385/13, emessa in data 02.11.2013 e depositata 14.11.2013, nell'ambito del procedimento civile n.741/2011 R.G. promosso da Lentini Maria contro il Comune di Alcamo e la Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A. quale terza chiamata in causa, il Giudice di Pace di Alcamo – Avv. Paolo Tesoriere – ha condannato il "*Comune di Alcamo, in persona del Sindaco in carica, e la GAS Natural Distribuzione Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in pari misura ed in solido fra loro, a rifondere all'attrice le spese del giudizio che liquida in complessivi E.1.182,76, di cui E. 1.077,00 per compensi professionali ed E.105,76 per spese, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge, distraendole in favore del procuratore dichiaratosi antistatario*".

che ad oggi non è stato effettuato alcun pagamento delle superiori spese di lite;

Tanto premesso

in forza

della superiore sentenza n.358/13, munita di formula esecutiva in favore dell'Avv. Salvatore Messina "nel proprio interesse quale procuratore antistatario" in data 04.06.2014 e notificata in forma esecutiva in data 06.06.2014 al Comune di Alcamo

intima precetto

al **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, **con sede ad Alcamo nella Piazza Ciullo** (P.IVA IT 00078230810 – Cod Fisc. 80002630814), di pagare in favore di esso intimante le seguenti somme:

CAMC

1.	Descrizione	Spese esenti	Compensi
2.	Spese liquidate in sentenza	105,76	1.077,00
3.	Richiesta n. 2 copie conformi della sentenza in favore dell'Avv. Giuseppina Barone n.q. antistatario	12,90	0
4.	Precetto (spese di notifica + compensi)	4,85	80,00
5.	Fase esecutiva (disamina titolo esecutivo, notificazione del titolo esecutivo, esame relata di notifica)	0	200,00
6.	totale	123,51	1.357,00
7.	C.P.A. (4% su imponibile di E.1.357,00)	54,28	
8.	**Totale Precetto**	**1.534,79**	

Il tutto da pagarsi entro il termine di giorni dieci dalla notifica del presente e con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

(Avv. Salvatore Messina)

Istante come in atti, io sottoscritto Messo notificatore del Giudice di Pace di Alcamo notifico la superiore sentenza munita di formula esecutiva e il superiore atto di precetto a: **COMUNE DI ALCAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Alcamo (TP) nella Piazza Ciullo n.1,** mediante rilascio di copia nel su indicato domicilio ed ivi facendone consegna a mani

Nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li 26/11/2014

Il Messo del Giudice di Pace di Alcamo

(Nicola Giacalone)

Proposta N° 225 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data 12-7-2011		il _____ Prot.N° _____ (8)
		L'impiegato responsabile

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

6° SETTORE SERVIZI TECNICI
Prot. N. 60
del 11 LUG 2011

Copia Deliberazione della Giunta Municipale

N° 202 del Reg. Data 11-07-2011	OGGETTO :	Lite Lentini Maria C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo-Autorizzazione a resistere in giudizio-Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	'Si dichiara irrilevante l'espressione del parere di regolarità contabile	NOTE Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO

L'anno duemila (undici) dieci il giorno Quattordici del mese di Luglio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

			Pres.	Ass.
1)	Sindaco	Scala Giacomo	X	
2)	V. Sindaco	Fundarò Massimo		X
3)	Assessore Anz.	Paglino Giacomo	X	
4)	Assessore	Messana Francesca	X	
5)	Assessore	Milazzo Franco	X	
6)	Assessore	Mele Manlio	X	
7)	Assessore	Milito Franca Maria	X	
8)	Assessore	Orlando Francesco	X	
9)	Assessore	Pirrone Filippo	X	
10)	Assessore	Calvaruso Alessandro		X
11)	Assessore	Abbinanti Gianluca	X	

SETTORE RAGIONERIA
11 LUG 2011
Prot. N. 2144
12.11

18-07-11
1557

Presiede il Sindaco Scala Giacomo e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Lentini Maria C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo- Autorizzazione a resistere in giudizio- Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Premesso:

- che in data 12/05/2011 prot. n. 25092 è pervenuto l' atto di citazione proposto dal sig. **Lentini Maria**, contro questo Ente;
- che l' udienza di che trattasi è prevista per il giorno 18/07/2011 dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo;
- che la citazione riguarda il sinistro quale è stato oggetto l' autoveicolo Fiat 500 targato DW 768 HG di proprietà della Sig. Lentini Maria, la quale mentre a bordo del proprio mezzo percorreva la via Silvio Tornamira, conseguentemente alla presenza di una buca stradale, procurava danni alla propria autovettura.

Ritenuta infondata la predetta citazione e che pertanto è necessario costituirsi in giudizio, per la tutela degli interessi di questa Amministrazione;

Accertato:
- che il sinistro ha avuto luogo in costanza di rapporto con la Chartis Europe giusta polizza RCT / RCO n.JLI0001342 stipulata per il periodo 31/01/2011 al 31/01/2012;
- che la polizza in oggetto prevede una franchigia di €. 20.000,00, per cui in sede di quantificazione dei danni se il risarcimento ricade entro l' importo di franchigia, dovrà esse l' Ente assicurato a corrisponderne direttamente;

Ritenuto opportuno pertanto costituirsi in giudizio per la tutela degli interessi di questo Ente;

Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco sig. Giacomo Scala, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dalla sig. **Lentini Maria** contro il Comune di Alcamo, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase stato e grado della lite e che tale nomina potrà essere conferita **all'avv. Mistretta Giovanna,** conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco sig. Giacomo Scala, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal sig. **Lentini Maria** contro il Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;
2) di nominare legale del Comune di Alcamo, l'**avv. Mistretta Giovanna,** conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;
3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;
4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente
Responsabile di Procedimento

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: **Lite Lentini Maria C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo– Autorizzazione a resistere in giudizio– Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

I sottoscritti Dirigente del settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 11/07/2011

Avvocatura Comunale
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici
Ing. E.A.Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 12 LUG 2011

Il Dirigente di Settore

Il Dirigente di Ragioneria
(Dr. Gaetano Lipari)

Visto: L'assessore al ramo

Si dichiara irrilevante l'espressione del parere di regolarità contabile

Si dichiara irrilevante l'espressione del parere di regolarità contabile

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Lentini Maria C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo– Autorizzazione a resistere in giudizio– Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;
Visto (eventuali leggi di settore)
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Lentini Maria C/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo– Autorizzazione a resistere in giudizio– Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SINDACO
F.to Scala Giacomo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to
GIACOMO PAGLINO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91e s.m.i)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 16-07-2011 all'Albo Pretorio nonché sul sito web **www. alcamo.tp-net.it.** ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-07-2011

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

☑ Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).

☐ _____

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 385/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE LENTINI MARIA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 741/2011.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo lì 26/11/2014

Il Dirigente di Settore
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
Ing. E. A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 31 DIC 2014

Il Dirigente di Settore
IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa [illegible] Verme)